

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

APOLLONI. — *Ai Ministri per le politiche agricole e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 27 luglio 1998, una vasta zona dell'Alto Vicentino, in particolar modo i comuni di Breganze, Fara e Thiene, è stata colpita da un'eccezionale grandinata provocando ingenti danni ai raccolti dei coltivatori diretti, oltre che alle abitazioni e alle aziende;

l'eccezionale tempesta ha visto piovere a notevole velocità chicchi ghiacciati di grandine del diametro di ben cinque centimetri abbattutisi su campi ed abitazioni;

il fenomeno, purtroppo, si ripete annualmente nel periodo estivo provocando ingenti danni a cui tuttavia non corrispondono sovvenzioni da parte dello stato italiano —:

quando decreteranno per le suddette zone lo stato di calamità naturale;

se non ritengano opportuno disporre, anche in considerazione delle analoghe precipitazioni verificatesi nell'Altovicentino, interventi urgenti in favore di quelle realtà economico-produttive, prime fra tutte quelle agricole, al fine di consentire loro una rapida ripresa ambientale ed economica;

quali interventi abbia predisposto lo stato italiano per agevolare la ripresa di quest'ultime. (4-19523)

RISPOSTA. — *In relazione alla grandinata verificatasi il 27.7.1998 nel territorio della Provincia di Vicenza questo Ministero, su*

proposta della Regione Veneto, ha emesso il decreto di declaratoria n. 98/1300/102.356 del 20.11.1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 10.12.1998, per l'attuazione degli interventi del Fondo di Solidarietà Nazionale (l. n. 185/92).

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

ARMAROLI é ANEDDA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il ministero della difesa, secondo quanto riportato dal quotidiano *Il Secolo XIX* del 18 settembre 1998, attraverso un messaggio « non classificato » inviato per telescrivente da Maristat — stato maggiore della marina militare — e destinato a Maridipart — comando militare marittimo dell'Alto Tirreno — avrebbe disposto una indagine al fine di venire a conoscenza dei dati sensibili dei dipendenti civili e militari in merito ad origini razziali ed etnia, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesioni a partiti e a sindacati, fino anche allo stato di salute e alle abitudini sessuali;

in particolare va ricordato che l'Arsenale di La Spezia è toccato da un progetto di ristrutturazione del ministero della difesa che porterà a corposi tagli occupazionali —:

se non si ritenga opportuno fornire urgenti chiarimenti in merito a questa vicenda, in considerazione della gravità di una eventuale siffatta indagine disposta dal ministero della difesa che violerebbe palesemente quanto disposto dalla legge

n. 675 del 1996 in merito alla tutela del trattamento dei dati personali;

per quale motivo non si sia ritenuto di disporre, alla luce di quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996 la cancellazione di tutti i dati sensibili esistente negli archivi, dati raccolti certamente senza il consenso o l'autorizzazione degli interessati;

se i dati raccolti dall'indagine in questione servano a fornire elementi di valutazione nelle scelte che il ministero della difesa farà in merito al progetto di ristrutturazione predisposto, compiendo una sorta di schedatura dei dipendenti alla luce della quale compiere le scelte del personale da tagliare. (4-19733)

RISPOSTA. — *Al fine di avere precisa cognizione delle problematiche riguardanti la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, occorre premettere che ai sensi dell'articolo 22, comma 3 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 il trattamento dei dati sensibili è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione legislativa nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.*

Una mera interpretazione letterale del dato normativo, quindi, consente di collocare nella giusta ottica il complesso procedimento di ricognizione e di acquisizione dei dati, posto in essere dall'Amministrazione militare, che mira innanzitutto a salvaguardare la cosiddetta « privacy dei dipendenti ».

Infatti, l'Ufficio del Segretario Generale di questa amministrazione, cui era stato demandato il compito di coordinare con il Garante della privacy tutta la problematica relativa all'applicazione della legge in argomento, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito di una ricognizione che interessa tutti i Dicasteri, ha chiesto ai Comandi Periferici che venissero comunicate, con ogni consentita urgenza:

le tipologie di dati sensibili esistenti;

le fonti normative cui fare riferimento per il trattamento dei medesimi;

le finalità perseguite con i trattamenti (finalità da individuarsi con il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione Difesa, oppure con la tutela della salute dei singoli della comunità).

L'acquisizione dei dati, pertanto, non ha avuto lo scopo di censire i dati sulla religione, sulle etnie o operare schedature, ma serviva proprio ad evitare che esistessero procedure amministrative in violazione della legge 675/96. È di tutta evidenza, pertanto, che l'indagine avviata fosse finalizzata a dare piena attuazione al già menzionato articolo 22 legge 675/96 e non a violare la privacy dei dipendenti; la ratio della legge citata, infatti, non è quella di prevedere una cancellazione « tout court » di tutti i dati sensibili esistenti, ma solo quella di disporre il trattamento in base a principi ben definiti e regolati.

Le suesposte argomentazioni consentono di escludere l'esistenza di un nesso tra la raccolta dei dati ed il progetto di ristrutturazione del Ministero della Difesa o che ci sia stata, nel caso particolare, una lesione del diritto alla riservatezza del personale dell'Arsenale militare della Spezia posto che la direttiva emanata dalla Marina militare era finalizzata, da un lato al trattamento dei dati, dall'altro ad ottenere utili cognizioni funzionali alla predisposizione di uno strumento normativo comune a tutte le amministrazioni dello Stato, concretamente esecutivo della legge stessa.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

ARMAROLI. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

durante i lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività ad esso connesse, in merito alla vicenda della discarica di Pitelli (La Spezia), due ammiragli della Marina Militare convocati in audizione hanno invocato il segreto militare;

i due militari erano stati chiamati per chiarire alcuni aspetti relativi alla proprietà e alla gestione della discarica di Pitelli;

nel corso dei lavori della commissione è emerso che la discarica era sorta sopra un sito militare, usato durante la guerra per custodire l'armamento dei sommergibili, ma non è stata rinvenuta alcuna traccia della documentazione attinente al passaggio dell'ampia servitù militare dallo Stato ad un privato, Orazio Duvia, il personaggio chiave di questo scandalo;

l'opposizione del segreto militare si è verificata anche nell'ambito dell'inchiesta penale condotta dal pubblico ministero spezzino Silvio Franz —:

quale interesse possa avere lo Stato a coprire gli atti di una cessione a privati di un bene del demanio militare;

se non sia per caso il contenuto della discarica il vero motivo dell'opposizione del segreto militare;

se non ritenga opportuno togliere con urgenza qualsiasi tipo di segreto militare relativamente alla vicenda della discarica di Pitelli, affinché la commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, così come anche la magistratura, possano fare piena luce su questo scandalo che viene considerato dagli esperti come un disastro ambientale di enorme gravità. (4-19958)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti dall'Onorevole interrogante, è opportuno precisare preliminarmente che non risulta che la Commissione d'inchiesta parlamentare sui rifiuti abbia mai convocato per audizione Ufficiali Ammiragli della Marina Militare che, quindi, non possono aver opposto alcun segreto militare sulla problematica relativa alla discarica di Pitelli. Né risulta che tale segreto sia stato opposto da Ufficiali convocati dal Procuratore della Repubblica della Spezia in qualità di persone informate dei fatti.*

Si sottolinea, invece, che il Dipartimento Militare Marittimo della Spezia ha sempre collaborato attivamente con la citata Procura, fornendo, già in data 5 settembre 1997, tutti gli elementi richiesti dalla stessa il 13 agosto dello stesso anno.

Non risulta neppure l'affermazione secondo cui la discarica insiste su un sito militare usato durante la guerra per custodire l'armamento dei sommergibili. Infatti agli atti di questa Amministrazione non esiste alcun documento che attesti la fondatezza dell'asserzione. È vero, invece, che parte della discarica di cui si parla è realizzata in zona di servitù militare associata al sedime del deposito munizioni di Vallegrande.

Ciò in quanto nel 1981 e nel 1986, ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, vigente in materia di servitù militari, il Comandante territoriale della Spezia ha rilasciato due autorizzazioni alla Società Contenitori Trasporti a porre in opera impianti per lo smaltimento di rifiuti liquidi ed il relativo deposito.

Infatti, come richiesto dalla legge, l'autorità militare preposta al rilascio dell'autorizzazione, sulla base di una mera disamina dell'istanza e dei progetti presentati, aveva valutato che le opere non nuocevano alla sicurezza del deposito munizioni né, tantomeno, condizionavano la sua attività.

Da quanto sopra esposto risulta chiaro che l'amministrazione della Difesa ha operato correttamente rispettando le proprie competenze e le norme vigenti e non ha apposto alcun segreto su fatti, peraltro non corrispondenti al vero.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

BAGLIANI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che il dottor Carlo Nocera, responsabile dell'ufficio Studi del ministero delle finanze in Roma, interviene spesso in occasione di incontri pubblici incentrati sul tema della materia fiscale del sostituto d'imposta, asserendo di intervenire « a titolo privato »;

gli incontri più recenti in cui è intervenuto il dottor Carlo Nocera sono avvenuti a Frosinone e a Foligno —:

se il dottor Carlo Nocera venga appositamente retribuito dal ministero delle

finanze in occasione degli incontri pubblici di cui sopra, sebbene egli si presenti sempre « a titolo privato »;

se, in occasione degli incontri pubblici di cui sopra, il dottor Carlo Nocera favorisca di ferie da parte del ministero;

nel caso in cui il dottor Carlo Nocera favorisse di ferie, se quest'ultime vengano regolarmente retribuite. (4-19999)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante chiede di conoscere la posizione del Signor Carlo Nocera, funzionario dell'Amministrazione finanziaria, in relazione alla sua partecipazione ad « incontri pubblici ...a titolo privato ».*

Al riguardo, la Direzione generale degli affari generali e del personale ha precisato che, a seguito di istruttoria compiuta sui fatti rilevati nell'interrogazione, il Signor Carlo Nocera, collaboratore tributario-VII qualifica funzionale, in servizio presso l'Ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscale, è stato regolarmente autorizzato alla partecipazione a convegni e seminari nel corso dell'anno 1998, fruendo, in tali occasioni, di giorni di congedo ordinario.

Peraltro, con riferimento alla normativa che regola tale fattispecie, si rileva che l'articolo 58, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), disciplina, in particolare, la partecipazione di pubblici dipendenti ad incontri pubblici, quali convegni e seminari. Da ultimo, con la circolare n. 10 del 16 dicembre 1998, il Dipartimento della funzione pubblica ha fissato indicativamente un criterio distintivo per desumere se l'attività sopra specificata sia o meno suscettibile di autorizzazione, puntualizzando, che lo svolgimento dell'attività di partecipazione a convegni e seminari necessita della preventiva autorizzazione qualora prevalga l'aspetto didattico e formativo della stessa, mentre esula dal regime autorizzatorio qualora sia predominante l'aspetto divulgativo, di confronto e di dibattito.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BECCHETTI. — *Ai Ministri per la solidarietà sociale, del lavoro e della previdenza sociale e delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la legislazione italiana riserva una particolare attenzione alle categorie protette;

è un atto di giustizia sociale tutelare ed agevolare nell'inserimento al lavoro le sopra citate categorie, altrimenti penalizzate dalla loro condizione;

le aziende, sia pubbliche sia private, debbono, in forza della vigente legislazione, ricavare parte della forza lavoro a loro necessaria dagli elenchi degli uffici del collocamento speciale;

la filiale dell'ente poste di Bergamo ha previsto delle assunzioni che interessano le suddette categorie, per la qualifica di agente interno, richiedendo tra i requisiti il possesso della patente di guida;

la signorina Patrizia Todeschini, essendo affetta da epilessia, non può ottenere il permesso di guida, vedendosi quindi preclusa qualsiasi possibilità di assunzione —:

se non ritenga opportuno che siano rivisti i requisiti richiesti dall'ente Poste per la qualifica citata, adattandoli alle diverse problematiche presenti nei portatori di handicap. (4-22018)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto ispettivo rappresentato quanto segue.*

L'Ente Poste Italiane s.p.a., interessata in merito, ha precisato che l'azienda solitamente ricorre alle procedure per l'assunzione di unità a tempo determinato qualora, soprattutto nel settore del recapito, si prevedano situazioni di eccessivo lavoro o in casi di assenze del personale per congedi o malattie.

Nel caso specifico, l'Ente Poste ha precisato che la filiale di Bergamo non ha previsto assunzioni riservate alle categorie protette.

La signora Todeschini, infatti, è stata contattata il 15 novembre u.s., ai sensi della direttiva 29/98, per essere assunta con con-

tratto a tempo determinato, in qualità di addetta al recapito.

Il giorno seguente la signora stessa, venuta a conoscenza della tipologia del servizio cui doveva essere applicata e consapevole dell'impossibilità di poterlo assolvere, per l'invalidità da cui è affetta, ha presentato una dichiarazione di rinuncia all'incarico.

La società, al fine di non penalizzare la signora, le comunicò che in quel momento non vi era alcuna possibilità di inserimento in servizi interni, riservandosi di contattarla non appena tale eventualità si fosse presentata: situazione che si è verificata l'8 febbraio scorso.

La signora Todeschini è stata assunta il 12 febbraio 1999 con un contratto a tempo determinato presso l'ufficio CRP di Bergamo A.P..

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

BERTUCCI. — Al Ministro delle finanze.
— Per sapere — premesso che:

la Regione Marche, per la sua posizione geografica, in questi anni ha svolto e svolge un particolare ruolo di collegamento verso i paesi della ex Jugoslavia, dell'Albania, della Grecia e verso i paesi dell'est europeo e del medio oriente;

alcuni di questi paesi, con cui la regione Marche ha regolari collegamenti, sono ancora politicamente e socialmente « difficili »;

il porto di Ancona è considerato zona a rischio per la sicurezza;

si ravvisa una forte carenza numerica delle unità in servizio presso gli uffici doganali delle Marche;

il compartimento di Ancona sta agendo con grande professionalità nonostante il rilevante traffico di merci e persone che deve controllare, traffico che spesso risulta consistere in clandestini, armi, droga;

il personale in servizio presso il compartimento di Ancona è di 180 unità contro le 286 previste in organico;

l'ufficio doganale di Civitanova, città dove è situato il più importante distretto europeo e forse mondiale di calzature e di componenti, ha un organico di 16 unità contro le 30 previste;

l'ufficio doganale di Ancona gestisce sia l'aeroporto (è stato uno dei punti strategici durante la guerra nella ex Jugoslavia) che il porto, quest'ultimo uno dei maggiori sull'Adriatico per il cui potenziamento il Cipe ha assegnato 20 miliardi;

lo stesso ufficio doganale di Ancona, zona a rischio, ha un organico di 59 persone contro le 106 previste e il solo fatturato del porto è di circa 150 miliardi all'anno;

la forte carenza di personale comporta notevoli disagi nei tempi di consegna delle merci con conseguente danno economico per le aziende, molte delle quali già gravemente penalizzate dalle scosse sismiche iniziate nel settembre 1997;

gli uffici doganali di Ancona vengono ulteriormente gravati dal traffico delle merci prodotte nella provincia dal comune di Fabriano;

il comune di Fabriano è un importantissimo distretto per la produzione di elettrodomestici, carte pregiate e cappe aspiranti;

il distretto industriale di Fabriano risente notevolmente della mancanza di una dogana *in loco* che faciliterebbe molto l'esportazione delle merci e i loro modi e tempi di consegna;

la zona del Fabrianese in questi ultimi mesi ha risentito fortemente del disagio provocato dalle scosse sismiche iniziate nell'ottobre 1997, tali scosse infatti hanno penalizzato la produzione, ma ancora più la distribuzione —:

come mai si siano lasciati così sguarniti di personale gli uffici doganali così da non completare quanto meno l'organico,

considerando la delicata posizione geografica della regione Marche e soprattutto del porto di Ancona il quale solo nel 1997 ha fatturato 150 miliardi;

per quale motivo abbia trascurato in modo così eclatante le richieste di personale fatte dagli uffici doganali delle Marche, dogane essenziali per la sicurezza e per un corretto movimento di persone e merci;

perché non si sia aperto un ufficio doganale a Fabriano, zona altamente industrializzata e con un alto tasso di esportazioni, ufficio che servirebbe sia ad alleggerire le altre dogane marchigiane che ad aiutare una zona già penalizzata dal sisma iniziato nel 1997. (4-18672)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante ha segnalato la difficile situazione in cui si troverebbe il Compartimento doganale di Ancona che, nonostante la forte carenza numerica delle unità in servizio presso gli uffici doganali della regione Marche, controlla con grande professionalità il rilevante traffico di merci e persone provenienti dai Paesi dell'ex Jugoslavia, dall'Albania, dalla Grecia, nonché dai Paesi dell'est europeo e dal medio Oriente.

L'interrogante ha chiesto, pertanto, di conoscere i motivi di tale carenza di personale presso le sedi degli uffici doganali della regione Marche e se si ritenga di istituire un nuovo ufficio doganale nella zona altamente industrializzata di Fabriano.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Dogane ha assicurato che il potenziamento della Direzione compartimentale delle dogane della regione Marche è una questione particolarmente seguita; infatti, nel corso dell'anno 1998, sono state globalmente assegnate agli uffici della regione Marche 11 unità di varie qualifiche, ed inoltre, per fronteggiare le necessità contingenti alla stagione estiva dell'anno 1998, è stata disposta un'autorizzazione all'invio in missione di personale, a carattere nazionale.

Il medesimo Dipartimento ha evidenziato che ulteriori assegnazioni di personale agli uffici di che trattasi sono state effettuate nel corrente anno, e precisamente 20 fun-

zionari di VIII qualifica funzionale e 3 collaboratori tributari di VII qualifica funzionale. Nei prossimi mesi, verranno assegnati altri 17 collaboratori tributari di VII qualifica funzionale, a seguito dell'espletamento dei concorsi, indetti su base territoriale, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per l'anno 1998). È, peraltro, in fase di ultimazione la procedura paraconcorsuale dei trasferimenti a domanda per l'anno 1998, per la quale sono stati banditi, per la regione Marche, 14 posti (su un totale nazionale di 55 posti disponibili per il centro-sud) da assegnare alle sedi più carenti.

Infine, il Dipartimento delle Dogane ha precisato che presso la città di Fabriano è stata da lungo tempo istituita la locale sezione doganale, dove prestano servizio 6 unità di personale.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BIELLI. — Ai Ministri per le politiche agricole, e dell'interno con l'incarico per la protezione civile. — Per sapere — premesso che:

la direzione generale delle risorse forestali ha disposto la soppressione del comando stazione di Tredozio (Forlì);

il territorio di Tredozio è per il 65-70 per cento boscato, è attraversato dal fiume Tramazzo, si trova in zona sismica ed è soggetto a continue frane e smottamenti; non ci sono nelle vicinanze caserme dei vigili del fuoco ed i collegamenti con gli altri paesi sono resi difficoltosi dalla peculiarità del territorio montano; il coordinamento della protezione civile, con la chiusura della stazione forestale, è completamente abbandonato a se stesso, con le conseguenze prevedibili in caso di calamità;

ora tutti i servizi sono stati accentrati nel comune di Dovadola, che non può garantire interventi di emergenza a causa delle difficoltà di collegamento, visto che tale località si trova in un'altra vallata;

la soluzione adottata aggiunge ulteriore disagio ad un territorio, e alla sua popolazione, che si vede sottrarre man mano la gran parte dei servizi e non tiene conto delle peculiarità delle zone montane, protette da una legislazione specifica e dalla Costituzione;

il Ministro *pro tempore*, in data 3 luglio 1997, aveva dichiarato che il comando stazione forestale di Tredozio non rientrava nel piano di razionalizzazione ed eventuale riunificazione dei comandi forestali —:

se e quali provvedimenti intendano adottare a protezione dei rischi causati dalla soppressione della stazione forestale di Tredozio;

se intendano considerare la possibilità di ripristino della stazione forestale.

(4-22394)

RISPOSTA. — *Si premette che il Corpo Forestale dello Stato è da anni costretto a fronteggiare una grave carenza di personale, ulteriormente aggravatasi in tempi recenti a causa di numerosi collocamenti a riposo a domanda, che determina serie difficoltà per l'esercizio delle funzioni attribuite al corpo stesso dalla legge, in tutte le regioni in cui esso è presente.*

Per quanto riguarda in particolare il comando stazione di Tredozio, si precisa che lo stesso, istituito con decreto ministeriale 30.3.1950, è rimasto operativo fino ad anni recenti, quando — a seguito dell'acuirsi delle difficoltà sopra ricordate — non è stato più possibile assegnare personale a detta struttura, rimasta quindi di fatto inoperante fino alla sua formale soppressione, disposta con D.V.D.G. 25.11.1998.

Il provvedimento in questione rientra in un generale processo di riorganizzazione, avviato di recente dall'Amministrazione su scala nazionale, a causa anche della scarsità delle risorse finanziarie idonee a consentire il mantenimento dei presidi, che ha portato ad accorpamenti e soppressioni di stazioni forestali; nella regione Emilia Romagna ne sono state soppresse finora dodici, tutte peraltro non operative da diversi anni.

Lo svolgimento del servizio sull'area già affidata alla competenza della stazione di Tredozio — comprendente una parte del territorio di tale comune e quello del comune di Modigliana, e quindi di estensione alquanto modesta — viene comunque assicurato dal vicino Comando stazione di Rocca San Casciano, la cui circoscrizione è stata opportunamente modificata.

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

BOGHETTA e EDUARDO BRUNO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

dal 29 marzo 1998 l'Alitalia, responsabile del servizio di handling dello scalo di Brindisi, ha limitato l'orario di servizio dalle ore 5,30 alle ore 24,00 cancellando la presenza in campo del personale aeroportuale nella fascia oraria notturna;

le modalità e le motivazioni con le quali questa decisione è stata presa risultano piuttosto discutibili perché né le organizzazioni sindacali né la circoscrizione aeroportuale di Brindisi (Ministero dei trasporti) sono state preventivamente interessate al problema;

la presenza di personale anche nella fascia oraria notturna, pur in mancanza di voli schedulati, è da ritenersi importante perché assicura l'efficienza dell'aeroporto rispetto alle eventuali emergenze operative e più tempestivi interventi rispetto alle problematiche relative alla sicurezza —:

quali iniziative intenda prendere perché venga immediatamente ripristinata la turnazione sulle 24 ore per il personale dello scalo di Brindisi;

come l'azienda, alla luce di quanto segnalato, intenda far fronte alle eventuali emergenze operative;

se questa decisione presa unilateralmente da Alitalia non sia da considerarsi in netta contraddizione con i programmi di sviluppo e rilancio degli aeroporti meridionali previsti dal ministero dei trasporti per il 1998 tra i quali è inserito lo scalo di Brindisi.

(4-17213)

RISPOSTA. — *Si rappresenta che la Società Alitalia svolge le attività aeroportuali presso lo scalo di Brindisi in regime di autoproduzione per dare assistenza solo al proprio operativo.*

Avendo l'Ente Poste soppresso, dal 1° marzo 1998, il volo postale da/per Brindisi, unico volo Alitalia operato in orario notturno, la Società è stata costretta a pianificare diversamente l'impiego delle proprie risorse.

La compagnia, avvisate le rappresentanze sindacali aziendali presenti nello scalo e la direzione aeroportuale locale, ha, pertanto, provveduto a sopprimere il turno notturno con l'entrata in vigore del nuovo operativo il 29 marzo 1998.

Le ragioni che sottendono la soluzione adottata, sono state, peraltro, chiarite nel corso di un incontro avvenuto il 13 maggio 1998 alla presenza del Prefetto di Brindisi con la partecipazione delle istituzioni locali.

Il Prefetto sentite tutte le parti presenti, ha preso atto dell'assoluta regolarità dell'operazione e dell'indisponibilità delle organizzazioni sindacali a confrontarsi sulla possibilità di istituire un regime di reperibilità per far fronte ad eventuali emergenze.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Tiziano Treu.

BORGHEZIO. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

il primo allievo carabiniere di colore, che nei giorni scorsi ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica nella storica caserma « Cernaia » a Torino, in quell'occasione ha rilasciato ai giornali queste sorprendenti dichiarazioni: « la scorsa settimana alcune nigeriane, che stavano facendo il biglietto, mi sono venute incontro e mi hanno applaudito. Ho pensato che era bellissimo che ci sentissimo così vicini, nonostante io fossi carabiniere e loro prostitute » —:

se queste dichiarazioni rappresentino soltanto le vedute personali del neo-carabiniere, che è facile ritenere non saranno condivise dai cittadini, torinesi residenti

nei quartieri assediati dalla prostituzione di colore, o se invece rappresentino il frutto di « nuove » direttive dell'Arma, intese a indirizzare i neo-carabinieri a fraternizzare con prostitute e, magari, con venditori di sigarette di contrabbando, spacciatori, scippatori, immigrati clandestini, eccetera. (4-18402)

RISPOSTA. — *In merito alle dichiarazioni rilasciate dal neo-carabiniere Calloni Ange Caliste, all'atto del giuramento di fedeltà alla Repubblica, ed apparse sul quotidiano « La Stampa » di Torino del 21 giugno 1998, si precisa che nell'occasione il predetto militare ha dichiarato di aver raccolto manifestazioni di simpatia ed ammirazione da parte di persone di colore che lo avevano incontrato in uniforme nelle vie cittadine.*

Non può sottacersi, pertanto, che la supposizione alquanto allusiva riportata nel predetto quotidiano, è il frutto di interpretazione personale ed arbitraria del giornalista e non rappresenta certamente la conseguenza di « nuove direttive » in materia di comportamento dei militari dell'Arma.

I fenomeni di diffusa criminalità vedono il più fermo impegno di contrasto da parte dell'Arma dei Carabinieri e dei suoi uomini che quotidianamente svolgono ogni possibile sforzo a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza di tutti i cittadini.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

BRUNALE. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

con lettera del 17 dicembre 1998 il sindaco di Fauglia (Pisa) informava la direzione didattica statale che, al fine di contenere le spese, avrebbe proceduto a centralizzare le linee telefoniche dell'amministrazione comunale compresa la linea telefonica della direzione didattica che ha la sua sede all'interno del Municipio;

in tal modo la direzione didattica statale, pur avendo mantenuto la sua linea telefonica è stata privata della possibilità di

effettuare le comunicazioni telefoniche direttamente dovendo invece utilizzare il centralino del comune;

a fronte delle ripetute segnalazioni della direzione didattica alla amministrazione comunale circa l'impossibilità, con la nuova regolamentazione, di svolgere correttamente tutte le funzioni di competenza del proprio ufficio comprese quelle relative all'attivazione del progetto ministeriale « Sperimentare — orientare — accogliere », il sindaco rispondeva invitando la direzione didattica a fornire l'elenco con i rispettivi numeri telefonici degli enti e dei privati (insegnanti, supplenti, fornitori, ecc.) che avessero relazione con l'attività scolastica;

a seguito del rifiuto della direzione didattica di fornire al sindaco i numeri telefonici di abitazione di privati cittadini nel rispetto delle norme sulla *privacy*, si sono creati disservizi nella chiamata del personale supplente con conseguenze sul servizio scolastico;

di questo anomalo e increscioso problema sono ripetutamente stati informati il provveditore agli studi e il prefetto di Pisa senza che, alla data odierna risultati superato questo contenzioso che si ripercuote sul funzionamento di un servizio primario ai cittadini;

la direzione didattica costituisce un ufficio statale che non dipende in alcun modo dal comune e rispetto al quale il sindaco non può adottare unilateralmente alcun atto che attenga all'organizzazione ed all'espletamento delle funzioni che la legge attribuisce a tale organo compreso l'uso della linea telefonica della quale la direzione didattica deve poter disporre autonomamente;

neppure la finalità del contenimento della spesa, che è posta a carico del comune, può legittimare l'adozione da parte del sindaco di atti unilaterali il cui effetto, come sopra detto, può originare disservizi se non vera e propria interruzione di pubblico servizio;

risulta pertanto evidente, a giudizio dell'interrogante, come la decisione del sindaco di centralizzare la linea telefonica della direzione didattica costituisce una grave ed arbitraria violazione delle disposizioni di legge che garantiscono l'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli organi che devono presiedere al loro funzionamento;

se non ravvisino nel comportamento del sindaco di Fauglia sull'argomento elementi di illegittimità a danno delle istituzioni scolastiche e degli organi preposti al loro funzionamento;

quali iniziative intendano assumere per giungere ad una positiva composizione della vicenda. (4-22853)

RISPOSTA. — Da accertamenti effettuati è emerso che il sindaco di Fauglia ha deciso di procedere alla centralizzazione delle linee telefoniche e fax dell'amministrazione comunale.

La decisione, motivata da finalità di contenimento delle spese, ha coinvolto anche la linea telefonica e il fax in uso alla direzione didattica statale la quale ha sede nel municipio di Fauglia.

Le possibilità di uso del telefono e del fax da parte della direzione didattica risultano attualmente così regolamentate:

le telefonate dirette all'esterno possono essere effettuate senza vincolo alcuno per i numeri con prefisso 050 ed inizianti per 6 (numeri corrispondenti alle utenze poste nell'immediate vicinanze della direzione didattica);

per tutti i numeri degli uffici pubblici più frequentemente chiamati, contenuti in un elenco fornito dalla direzione didattica all'amministrazione comunale per le telefonate dirette all'esterno, sono effettuabili previa digitazione di un codice;

per tutti gli altri numeri le telefonate esterne richiedono il passaggio dal centralino, previa comunicazione scritta all'ufficio di segreteria del comune.

La direzione didattica ha, immediatamente, evidenziato che tale nuova regola-

mentazione arreca difficoltà operative all'ufficio, nel cui ambito di competenza ricadono 5 comuni, tre distretti scolastici e 3 aziende sanitarie locali, e in particolare aggrava la convocazione dei supplenti, allorché questi risiedono al di fuori del territorio di Fauglia e non siano quindi raggiungibili con telefonata diretta.

La direzione non ritiene di poter fornire al centralino del comune di Fauglia un elenco dei nomi e dei numeri telefonici dei supplenti, in quanto ciò si porrebbe in contrasto con la normativa di tutela della riservatezza.

Di tale vicenda, caratterizzata da un crescendo di toni polemici, testimoniato dal fitto scambio di corrispondenza intercorso tra la Direttrice dell'ufficio della pubblica istruzione e il sindaco di Fauglia e culminato, infine, in reciproche denunce all'autorità giudiziaria, la prefettura di Pisa ha avuto modo di occuparsi congiuntamente al locale Provveditorato agli studi.

In data 19 febbraio 1999 la prefettura ha invitato il sindaco ad eliminare le difficoltà segnalate, garantendo il regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.

Da parte sua il Provveditorato agli studi ha, da ultimo, disposto l'effettuazione di una visita ispettiva, diretta a verificare i disservizi lamentati e a ricercare una possibilità di conciliazione tra le parti.

Sulla base delle risultanze di tale ispezione, effettuata il 22 marzo 1999, il Provveditore agli studi ha sottoposto all'attenzione della dirigente dell'ufficio statale e al sindaco di Fauglia una possibile soluzione consistente nell'invio, da parte della direzione didattica, di un elenco di supplenti, non nominativo ma contrassegnato da un numero, e nella contestuale richiesta da parte del sindaco di una linea passante esterna al centralino, con tabulazione e registrazione delle telefonate effettuate.

Non risulta che gli interessati abbiano fatto conoscere le loro valutazioni su tale proposta.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Adriana Vigneri.

CARDIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il giovane Mario D'Ambrosio, nato ad Oliveto Citra l'8 febbraio 1977 e residente in Campagna alla Via Galdo, con provvedimento del 3 luglio 1998, emesso dal distretto militare di Salerno, è stato assegnato all'ente addestrativo 73° reggimento « Puglie » in Albenga e successivamente al distretto militare di Como;

il giovane ha inoltrato ricorso al Tar della Campania sezione di Salerno in ossequio all'articolo 1, comma 110, legge 23 dicembre 1996, n. 662;

con ordinanza n. 3937 del 2 dicembre 1998 il Tar accoglieva la domanda incidentale di sospensione che veniva notificata al ministero della difesa e al distretto militare di Salerno;

a tutt'oggi, nonostante la sospensiva concessa dal Tar, il giovane D'Ambrosio non ha avuto alcuna comunicazione in merito alla nuova destinazione, prevista dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 —:

quali utili interventi si intendano adottare per accelerare l'avvicinamento del D'Ambrosio al proprio comune di residenza, così come previsto dalla legge indicata. (4-21251)

RISPOSTA. — *In esito all'ordinanza del TAR della Campania sezione di Salerno datata 2 dicembre 1998, la Direzione Generale competente, ha emesso in data 4 gennaio 1999 apposito decreto di rideterminazione della sede, trasferendo il militare Mario D'Ambrosio dal Distretto militare di Como, al 231° reggimento di Avellino, ove si trova attualmente dal 12 gennaio 1999.*

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

CARDIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il giovane Gianluca Orciuolo, nato ad Avellino il 7 febbraio 1978 e residente in Battipaglia alla Via A. Aleardi n. 54, con provvedimento n. 921 del 3 luglio 1998, emesso dal distretto militare di Salerno, è stato assegnato all'ente addestrativo 28°

reggimento « Pavia » in Pesaro e successivamente dal 21 ottobre 1998 alla scuola di artiglieria C.S.L. di Montefinale (Bracciano) Roma;

il giovane ha inoltrato ricorso al Tar della Campania sezione di Salerno in ossequio all'articolo 1, comma 110, legge 23 dicembre 1996, n. 662;

con ordinanza n. 3995 del 2 dicembre 1998 il Tar accoglieva la domanda incidentale di sospensione che veniva notificata al ministero della difesa e al distretto militare di Salerno;

a tutt'oggi, nonostante la sospensiva concessa dal Tar, il giovane Orciuolo non ha avuto alcuna comunicazione in merito alla nuova destinazione, prevista dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 —:

quali utili interventi si intendano adottare per accelerare l'avvicinamento del giovane Orciuolo al proprio comune di residenza, così come previsto dalla legge indicata. (4-21252)

RISPOSTA. — In esito all'ordinanza del TAR della Campania sezione di Salerno datata 2 dicembre 1998, la Direzione Generale competente, ha emesso in data 4 gennaio 1999 apposito decreto di rideterminazione della sede, trasferendo il militare Orciuolo Gianluca dal 28° Reggimento « Pavia » in Pesaro al 21° Reggimento di Caserta, ove si trova attualmente dal 21 gennaio 1999.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

CENTO. — Ai Ministri delle finanze, della difesa e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

dalla giornata del 19 ottobre e fino al 3 novembre 1998, avranno luogo le prove di numerosi « megaconcorsi » presso l'albergo romano « Ergife », nel quartiere Aurelio;

dal 19 al 24 ottobre 1998, tremila persone al giorno sosterranno le prove scritte per diventare allievi marescialli dei carabinieri;

dal 26 al 30 ottobre 1998, ottomila candidati al giorno si recheranno all'« Ergife » per il concorso in guardia di finanza;

dal 2 al 3 novembre 1998, ottomila persone al giorno per un concorso del ministero dei trasporti e navigazione;

oltre al notevole ingorgo che provocherà la massa di persone che si presenteranno al quartiere Aurelio per sostenere le prove dei suddetti concorsi, bisogna tener presente il grave disagio provocato dai cantieri presenti sul territorio che bloccano la viabilità e provocano caos visto che sull'Aurelia è chiusa l'uscita per il raccordo, è chiusa la galleria Principe Amedeo, è chiusa mezza via Gregorio VII e via Ubaldo degli Ubaldi è inagibile per i lavori della metropolitana —:

quali provvedimenti intendano prendere affinché tali concorsi siano dislocati in altri locali, come ad esempio la sede di Castelnuovo di Porto, sulla Flaminia, della protezione civile nella quale a dicembre si sosterranno le prove del concorso per Vigili del fuoco;

quali provvedimenti intendano prendere affinché si tenga conto dell'indicazione del Ministro Bassanini che chiedeva il decentramento dei concorsi e si verifici al più presto l'impatto sul territorio del quartiere Aurelio, che sicuramente andrà al collasso, ed eventualmente la successiva sospensione dei suddetti concorsi fino all'Anno Santo. (4-20270)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nel rilevare che dal 19 ottobre al 3 novembre 1998 si sono svolte le prove di alcuni « megaconcorsi » presso l'albergo romano Ergife, con notevoli disagi per la viabilità del quartiere Aurelio, chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare affinché i concorsi siano dislocati in altre sedi, come indicato anche dal Dipartimento della funzione pubblica.

In merito alla prova preliminare per l'arruolamento di allievi finanziari per il 1999, svoltasi durante il predetto periodo, il Comando generale della Guardia di finanza ha preliminarmente rilevato che, in ossequio al principio generale previsto dall'articolo 36, comma 3, lettera d, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (come modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), è stata, per la prima volta, decentrata in altre sette differenti sedi su tutto il territorio nazionale, oltre quello di Roma.

Ciò posto, per quanto concerne in particolare la prova preliminare del suddetto concorso svoltasi a Roma, il medesimo Comando generale ha riferito che i candidati sono stati convocati (con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 6 ottobre 1998) all'Hotel Ergife e distribuiti su due turni giornalieri di 4.500 unità ciascuno per i giorni dal 26 al 29 ottobre, e su un unico turno mattutino di 3.029 aspiranti nella giornata del 30 ottobre 1998. Le sessioni sono state fissate, rispettivamente, per le ore 8.00 e per le ore 15.00, e la durata della prova è stata stabilita in 20 minuti.

Tali modalità procedurali sono pienamente in linea con le disposizioni emanate dal Prefetto di Roma, in data 8 novembre 1995, che consentono l'utilizzo della predetta struttura per un numero massimo di 4.724 candidati per turno e stabiliscono una distanza temporale tra le sessioni di almeno 4 ore.

Il Comando generale della Guardia di finanza ha inoltre evidenziato che l'effettuazione della prova di che trattasi è stata comunicata, in tempo utile, ai competenti uffici comunali e alle locali aziende di trasporto ed è stata pianificata adottando ogni possibile iniziativa atta a limitare l'impatto ambientale sul territorio interessato, in linea con quanto previsto dalla circolare dell'11 novembre 1997, n. 9/97, emanata dal Dipartimento della funzione pubblica.

In particolare, è stato attivato un servizio di bus navetta dalla Stazione Termini e dalla Stazione metropolitana Ottaviano sino all'Hotel Ergife, e viceversa, con l'utilizzo complessivo di 12 autobus. Per indirizzare i candidati verso la sede d'esame, è stata

installata apposita segnaletica presso i citati snodi ferroviari, l'aeroporto di Fiumicino ed il porto di Civitavecchia, ed, inoltre, sono state impiegate diverse pattuglie per il controllo della viabilità nonché per favorire il sollecito avvio dei candidati presso la sede della prova ed il successivo deflusso.

Risulta, pertanto, che la Guardia di finanza abbia organizzato la suddetta attività concorsuale nel rispetto degli accordi raggiunti, in sede tecnica, tra le varie Istituzioni interessate ed attraverso un costante flusso informativo con le stesse, informando, nel contempo, il Sindaco di Roma, in data 21 ottobre 1998, di tutte le iniziative assunte al riguardo.

Il Comando generale della Guardia di finanza ha peraltro rilevato che, per i futuri concorsi riguardanti l'arruolamento di allievi finanziari, verranno individuate idonee strutture fuori sede, al fine di evitare l'afflusso di candidati nella Capitale, soprattutto in vista del prossimo Giubileo, e per quanto possibile, saranno sempre più utilizzate anche le caserme del Corpo.

Infine, il Ministero della difesa ha comunicato che, il 17 e 18 novembre 1998, si sono svolte, presso l'Hotel Ergife di Roma, le prove scritte per l'ammissione al concorso per allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, a cui hanno partecipato 2.908 candidati. La loro convocazione, fissata per le ore 9.30, nonché l'utilizzazione di 13 autobus navetta per il trasporto gratuito dei concorrenti dal capolinea « S. Pietro-Ottaviano » della metropolitana alla citata sede d'esame, hanno reso praticamente nulla l'incidenza dell'evento sulle condizioni del traffico locale.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

COLLAVINI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

a seguito del sisma che sconvolse il Friuli nel 1976, l'Inail diffuse la notizia di voler disporre concreti interventi a favore dei propri dipendenti colpiti dalla calamità naturale;

alcuni dipendenti, a tale proposito, presentarono domanda per ottenere una struttura prefabbricata, ovvero un sostegno per la ricostruzione della propria abitazione;

nonostante reiterate istanze da parte degli interessati, non risulta, a tutt'oggi che l'Istituto abbia dato alcun concreto seguito alle disponibilità segnalate -:

quali siano gli interventi che l'Inail, attraverso la propria sede di Udine, ovvero attraverso le strutture nazionali, abbia disposto in favore delle popolazioni del Friuli colpite dal terremoto nell'anno 1996, a quanto ammontino i fondi complessivamente stanziati, nonché il nome degli eventuali beneficiari di alloggi prefabbricati o di contributi per la ricostruzione dell'abitazione di proprietà;

quali interventi, in particolare l'Inail, abbia disposto in favore dei propri dipendenti e l'ammontare degli stessi;

se corrisponda al vero che eventuali interessi abbiano presentato dichiarazioni di rinuncia ai benefici che l'Istituto avrebbe eventualmente concesso e quando tali comunicazioni siano intervenute.

(4-17810)

RISPOSTA. — *In ordine all'interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha fatto presente quanto segue.*

L'Istituto, con deliberazione del Comitato Esecutivo del 6.7.1976, ha autorizzato — in aggiunta ad un precedente impegno di spesa, deliberato dal Presidente pro tempore per l'erogazione di sussidi a favore di dipendenti, per il 1976 — un ulteriore impegno di spesa, pari a 23.000.000, per poter fronteggiare le conseguenze del sisma, concedendo sussidi ai dipendenti in servizio presso le Unità operative ubicate nelle località colpite dai movimenti tellurici, e cioè Udine, Tolmezzo e Pordenone.

Successivamente, con deliberazione assunta dal consiglio di Amministrazione, nella seduta del 5.10.1976, sono stati autorizzati:

la concessione (in deroga alla sospensione della specifica normativa, in precedenza deliberata dallo stesso Consiglio) di mutui ipotecari al personale delle Sedi della regione interessata, proprietari di alloggi danneggiati o distrutti dal sisma che intendessero procedere alla riparazione o alla ricostruzione degli immobili, o all'acquisto di nuovi alloggi nel caso di impossibilità di ricostruzione; contestualmente, l'importo dei mutui stessi è stato elevato da 15 a 20 milioni;

il reperimento, per l'acquisto, di aree edificabili per la costruzione di case di abitazione per i dipendenti delle citate Sedi, da realizzare nel rispetto delle prescrizioni in vigore per le zone sismiche;

l'acquisto di prefabbricati per quei dipendenti trovatisi in particolari condizioni di disagio per perdita o inagibilità delle proprie abitazioni.

Nel contesto della deliberazione è stato altresì precisato che le iniziative intese a risolvere il problema degli alloggi del personale, sarebbero state attuate nel quadro generale del programma di ricostruzione del Friuli, dando mandato al Presidente dell'INAIL pro tempore di rappresentare alle competenti Autorità la disponibilità dell'Istituto a partecipare a detto programma di ricostruzione, nei modi e nelle misure stabilite successivamente.

Con ulteriore provvedimento consiliare, adottato nella seduta dell'8.3.1977, in accoglimento di specifica richiesta di carattere sindacale, la concessione di mutui ipotecari per l'acquisto di alloggi, autorizzata precedentemente, è stata estesa anche a favore dei dipendenti conduttori di alloggi danneggiati e resi non agibili dagli eventi sismici.

Per quanto riguarda, infine, le richieste, formulate nell'interrogazione in oggetto, circa i nominativi di eventuali beneficiari di alloggi prefabbricati o di contributi per la ricostruzione di abitazioni di proprietà, e circa eventuali dichiarazioni di rinunce degli interessati ai benefici concessi dall'Istituto e le relative date, l'INAIL ha fatto presente di non essere più in possesso della documentazione relativa, a causa del lun-

ghissimo tempo trascorso dal verificarsi degli eventi in parola.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

CORDONI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

da segnalazioni dei diretti interessati, confermate dalle associazioni di patronato, risulta che l'erogazione dei trattamenti Inps al pensionati che vivono all'estero avviene in molti casi con un forte ritardo, che raggiunge anche i quattro-sei anni;

il ritardo nell'erogazione, che riguarda sia le pensioni di anzianità e di vecchiaia sia le pensioni di invalidità, si aggiunge l'esistenza di controversie sulla concessione dei trattamenti, con decisioni spesso difformi tra l'Inps e l'ente assicuratore estero;

questa situazione reca un forte disagio ai pensionati italiani residenti all'estero —:

se ed in che modo intendano intervenire per assicurare la tempestiva erogazione dei trattamenti previdenziali per i pensionati italiani residenti all'estero e per limitare le difformità di pareri circa la concessione delle pensioni di invalidità tra l'ente assicuratore italiano ed il corrispondente ente estero. (4-21077)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato quanto segue.*

Nel settore internazionale, l'allungamento dei tempi tecnici per l'erogazione dei trattamenti previdenziali ai pensionati italiani residenti all'estero è dovuto, in gran parte, alla necessità di acquisire la documentazione del caso dagli organismi assicuratori esteri e dagli interessati.

Al fine di ridurre i tempi medi di lavorazione, è stata introdotta una procedura automatizzata di verifica delle varie fasi istruttorie delle domande in regime inter-

nazionale, che indica i tempi ascrivibili ad operazioni interne dell'istituto e quelli dovuti all'intervento delle Istituzioni estere interessate.

Sono stati inoltre introdotti appositi piani annuali di smaltimento diretti a definire prioritariamente le domande presentate da soggetti non ancora pensionati.

Con ciò, l'Istituto si è dotato di uno strumento efficace di monitoraggio del lavoro e di verifica del conseguimento degli obiettivi programmati di efficienza e funzionalità dell'area internazionale.

L'area di lavoro internazionale, d'altronde, ha formato oggetto di tutta una serie di provvedimenti di revisione della struttura organizzativa che hanno ridisegnato la procedura di liquidazione e ricostituzione delle pensioni internazionali, nonché quelle di gestione delle domande di pensione.

Inoltre, l'introduzione in questi ultimi anni di iniziative di miglioramento qualitativo del servizio, come l'introduzione di stazioni di lavoro intelligenti che consentono la completa automazione degli adempimenti procedurali sia nazionali che internazionali, ivi compresa l'elaborazione automatizzata di prospetti assicurativi internazionali, non ha tardato a far sentire i suoi benefici anche nel settore internazionale, dove si registrano progressi notevoli nello snellimento delle procedure.

Le azioni intraprese ed in corso di attuazione in questo particolare settore hanno evidenziato un netto miglioramento dei tempi medi di lavorazione delle domande in regime internazionale, che fa fondatamente sperare si realizzi, entro tempi ragionevoli, un avvicinamento significativo dei tempi di liquidazione delle pensioni in regime internazionale con quelli delle pensioni nazionali.

Per quanto attiene la difformità di pareri circa il riconoscimento dello stato invalidante tra l'INPS e le Istituzioni di sicurezza sociale di altri stati, si fa presente che ciò, in linea generale, è dovuto alle rilevanti differenze riscontrabili tra le legislazioni degli Stati in causa sotto il profilo dei criteri medico-legali adottati per tale riconoscimento.

Nell'ambito delle Convenzioni bilaterali stipulate dall'Italia con Stati extra-comunitari, non esistono, attualmente, norme particolari che impongano vincoli reciproci di concordanza dei giudizi resi per l'accertamento dello stato invalidante.

In ambito comunitario, invece, il principio di concordanza è riconosciuto dall'articolo 40, par. 3 del regolamento CEE n. 1408/71, ma trova un'applicazione molto limitata in relazione ai soli casi in cui sussista concordanza delle condizioni relative allo stato di invalidità, così come è rilevabile dalle apposite « Tabelle di concordanza ».

Dalle citate Tabelle si rileva che, per l'Italia, il vincolo di concordanza delle decisioni adottate è previsto soltanto nei confronti dei giudizi di invalidità resi dalle Istituzioni belghe, per la sola invalidità generale parziale del regime miniere e dalle Istituzioni francesi, per il regime generale, il regime agricolo e parte del regime miniere.

Anche in caso di concordanza, si prevedono ulteriori limitazioni che rendono non vincolante il giudizio di invalidità: ciò avviene sia nei casi di giudizio negativo sullo stato invalidante che di giudizio emesso a seguito di revisione o ricorso. Inoltre, il principio di concordanza non opera per l'attribuzione della pensione italiana di inabilità, mentre si impone per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

DE CESARIS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

gli inquilini dello stabile di proprietà dell'Inps di via Piave 29 a Roma, si sono riuniti in assemblea il 18 maggio 1998, dopo aver appreso da notizie pubblicate sulla stampa che l'immobile da loro occupato è stato inserito nei piani di vendita di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 79 del 1997, convertito nella legge n. 140 del 1997 e successive modificazioni;

la vendita dell'immobile in oggetto, dove vivono 30 famiglie, verrebbe effettuata ai sensi della citata legge, ovvero con vendita su base competitiva a partire dal valore commerciale dell'immobile;

la grandissima parte delle 30 famiglie non sono in condizioni economiche tali da poter partecipare a qualsiasi proposta di acquisto, pur nella forma cooperativa, anche se tale modalità non è assolutamente chiara, per l'esiguità degli inquilini disponibili all'acquisto;

l'immobile di via Piave 29 è tuttora in condizioni di gravi carenze manutentive e necessita di urgenti e improrogabili interventi di rilevante entità e di adeguamento alle norme tecniche, tali da giustificare anche il ricorso alle competenti autorità amministrative e giurisdizionali;

date le condizioni dell'immobile ha stupito la collocazione dell'immobile di via Piave 29 tra quelli di pregio;

l'inserimento dell'immobile nei piani di vendita ha causato tra gli inquilini condizioni di forte tensione per l'entità dei nuclei famigliari e delle loro condizioni economiche —:

sulla base di quali motivazioni l'immobile di proprietà dell'Inps sito in via Piave 29 a Roma è stato inserito nei programmi di vendita di cui all'articolo 7 della legge 140 del 1997;

se non ritenga necessario, viste le gravi carenze manutentive, l'entità dei nuclei famigliari ivi residenti e le loro condizioni economiche, di riconsiderare la decisione di inserire l'immobile di via Piave 29 tra quelli soggetti alla vendita straordinaria di cui all'articolo 7 della legge 140 del 1997;

quali iniziative, anche di carattere legislativo, intenda intraprendere per garantire, in ogni caso alle famiglie che non possano aderire e partecipare a qualsiasi proposta o forma di acquisto, la permanenza nell'alloggio e non essere oggetto di uno sfratto, di per sé già grave anche senza tenere conto della grave situazione abita-

tiva di Roma e dei livelli inaccessibili raggiunti dai canoni di locazione con l'avvento dei patti in deroga. (4-18006)

RISPOSTA. — *L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato che l'immobile di Via Piave, a Roma, oggetto dell'interrogazione parlamentare, era stato in un primo momento inserito nel programma straordinario di vendita del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, in base alle indicazioni formulate dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare e condivise dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, il quale aveva ritenuto di inserire nel suddetto programma anche gli immobili ad uso abitativo caratterizzati da bassa redditività.*

Successivamente, a seguito della richiesta presentata dagli inquilini di evitare l'inserimento dello stabile di Via Piave nel programma straordinario, l'Osservatorio ha espresso parere favorevole alla sostituzione con altro stabile di pari valore.

L'INPS, infine, ha fatto presente che tale proposta sarà sottoposta agli organi deliberanti dell'Istituto per il provvedimento finale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

DI NARDO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno. — Per sapere - premesso che:*

nella provincia di Benevento sono in corso le consultazioni elettorali per l'elezione del presidente della provincia e per il rinnovo del consiglio provinciale di Benevento;

nel collegio Benevento 2 è - fra gli altri - candidato il signor Raffaele Barricella ispettore del lavoro in servizio a Benevento a consigliere comunale della città del capoluogo;

risulta che il predetto, qualificandosi come ispettore del lavoro, fa visita alle piccole aziende artigianali e commerciali ricadenti nel collegio chiedendo il consenso sulla sua persona con riferimenti alla pos-

sibilità di accertamenti da svolgere da parte del suo ufficio per verificare la regolarità dei rapporti di lavoro;

lo stesso poi essendo presidente di una delle commissioni comunali deputate all'accertamento dei diritti per conseguire i benefici di cui alla legge n. 219/1981, si presenta sistematicamente munito della graduatoria dei beneficiari, promettendo vantaggi a favore di chi lo sostiene nella competizione elettorale -:

se non intendano accertarsi in maniera urgentissima dei fatti summenzionati e quali iniziative vogliano intraprendere per ristabilire il corretto andamento della competizione elettorale. (4-20923)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, sulla base delle notizie fornite al riguardo dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento, si fa presente che il Dr. Raffaele Barricella, politicamente impegnato da molti anni, presta servizio presso la suddetta Direzione Provinciale, con la qualifica di collaboratore - VII q. f. ed è assegnato, quale ispettore del lavoro, all'area di vigilanza ordinaria.*

Il dipendente in parola, che nel 1998 ha partecipato, quale candidato, alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento (ma non è risultato eletto), nel periodo precedente alle elezioni è stato assente dal servizio per ferie ed altri motivi per cui non ha espletato alcuna attività ispettiva.

Per quanto riguarda la reale possibilità del dipendente in parola di influire sulla programmazione dell'attività ispettiva, si rileva che la stessa, definita nelle sue linee generali dal direttore della Direzione Provinciale, si sostanzia nel conferimento di specifici incarichi, programmati settimanalmente, che vengono affidati dal Capo Servizio e dai responsabili delle aree.

Anche l'attività di vigilanza per richieste di intervento che pervengono da parte di lavoratori ed Enti, è svolta con precisa indicazione delle aziende da ispezionare.

Solamente nel settore dell'edilizia, considerata la mobilità dei cantieri e vista la notevole difficoltà di far emergere il lavoro

nero, talvolta vengono programmate visite di iniziativa indicando nei programmi consegnati agli ispettori solo i comuni dove devono essere effettuate le verifiche.

Per quanto sopra, si esprime il parere che il Dr. Barricella non abbia avuto concrete possibilità di predisporre direttamente accertamenti a carico delle aziende verso le quali rivolgersi per ottenere consensi nel corso della campagna elettorale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

FOTI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa si è appreso dell'imminente trasferimento degli uffici finanziari (Registro, Imposte dirette, Iva) di Piacenza in un unico edificio posto lungo la via Emilia parmense, al lato est della città;

gli uffici predetti, avranno quindi sede lungo una strada soggetta al maggiore e più intenso traffico di tutta la città, con conseguente pericolo anche per la sicurezza di ciclisti e pedoni;

l'ubicazione degli uffici in questione risulta oltremodo decentrata per la maggior parte dei cittadini che vi devono accedere ed è lontana dalla sede degli studi professionali il cui personale deve pressoché quotidianamente frequentare gli uffici stessi, anche in ragione dell'improvvisa abolizione dello sportello di cassa dell'ufficio registro;

ai predetti disagi occorre aggiungere l'oneroso canone che l'amministrazione dovrà corrispondere per l'utilizzazione dell'immobile di proprietà privata —:

se e quali iniziative intenda assumere in ordine alla questione prospettata, che agli occhi dei contribuenti risulta incomprensibile e inutilmente vessatoria.

(4-18435)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, in relazione al tra-

sferimento degli uffici finanziari di Piacenza in un unico edificio posto lungo la via Emilia parmense, lamenta la posizione decentrata dell'immobile, sede del nuovo ufficio delle entrate, e l'onerosità del canone d'affitto corrisposto dall'Amministrazione finanziaria; pertanto, chiede di conoscere quali iniziative si intendano adottare per eliminare gli inconvenienti lamentati.

Al riguardo, il Dipartimento delle Entrate ha preliminarmente rilevato che la ricerca di un nuovo immobile dove allocare l'ufficio delle entrate di Piacenza si è resa necessaria in quanto gli immobili che ospitavano i preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'I.V.A. e del registro di tale città non presentavano le necessarie caratteristiche funzionali, per cui la Direzione regionale delle entrate per l'Emilia Romagna ha, in primo luogo, orientato le proprie ricerche verso immobili di proprietà demaniale.

Pertanto, di concerto con altre amministrazioni, è stata prospettata la possibilità di istituire la « Cittadella finanziaria » di Piacenza, riconvertendo, a tal fine, un dismesso compendio militare.

A tal proposito, è stato appositamente costituito, presso la Prefettura di Piacenza, un gruppo di lavoro il quale, a seguito di un'attenta analisi, è pervenuto tuttavia alla conclusione che il ricorso alla ex caserma prescelta non risultava possibile, non solo a causa dell'eccessiva onerosità degli interventi di ristrutturazione necessari e dei tempi eccessivamente lunghi che detti lavori avrebbero richiesto (da sei a dieci anni), ma anche in considerazione delle caratteristiche strutturali dell'immobile, che ne rendevano problematica la destinazione ad usi amministrativi.

A seguito di tale decisione, la Direzione regionale delle entrate per l'Emilia Romagna ha intrapreso l'istruttoria necessaria per accertare l'esistenza di altri immobili demaniali da destinare a sede dell'ufficio delle entrate. Tale istruttoria ha, però, dato esito negativo, per cui, al fine di consentire l'attivazione del citato ufficio (avvenuta in data 27 luglio 1998) nei tempi previsti, la medesima Direzione regionale si è rivolta al libero mercato, secondo le consuete procedure, individuando, alla fine, l'immobile sito

in via E. Parmense, angolo via Modonesi, di proprietà della ditta Gilmar s.a.s. di Castaldi Gilberto & C.

Il Dipartimento delle Entrate ha precisato che l'immobile dista circa due chilometri dal centro cittadino e sorge nelle immediate vicinanze del quartiere fieristico, a poca distanza dai principali collegamenti autostradali e ferroviari; pertanto, il suo decentramento, consentendo di decongestionare il traffico cittadino, rappresenta comunque un fatto positivo, in linea con una tendenza ormai generalizzata. Inoltre, l'edificio dispone di un'ampia area di parcheggio pubblico ed è collegato con il centro della città da tre linee urbane, due delle quali con una frequenza di dieci minuti.

Il medesimo Dipartimento ha infine rappresentato che il canone di locazione corrisposto per la sede del nuovo ufficio delle entrate è pari a lire 1.030.000.000 annue e risulta in linea con i valori di mercato, esso è stato ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza (con relazione tecnico-estimativa del 22 ottobre 1997) ed ha ottenuto il benestare della Direzione centrale dei servizi tecnici erariali in data 13 gennaio 1998.

Si precisa che, ove si renda in futuro disponibile un edificio demaniale che possa essere idoneamente utilizzato dall'ufficio di che trattasi, gli attuali locali verranno dismessi.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

FOTI. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della sanità. — Per sapere — premesso che:

la materia infortunistica relativa alla polizia municipale è disciplinata dalla legge n. 1124 del 1965;

tale legge non prevede totale copertura assicurativa degli infortuni sul lavoro, essendo limitata a pochissime fattispecie concernenti comunque solo la guida di auto o moto di servizio;

tale normativa iniqua, e di evidente disparità di trattamento rispetto ai corpi di polizia dello Stato, appare oggi particolarmente penalizzante per gli operatori della polizia municipale e provinciale stante l'esistenza di circolari ministeriali che obbligano l'Inail ad una rigorosa e letterale interpretazione della normativa di legge, senza la possibilità di estensioni di buon senso a casi normalmente considerabili di natura « professionale »;

la situazione creatasi determina disagi nel normale svolgimento di ordinaria attività lavorativa della polizia municipale, stante i gravi casi di assenza assicurativa per fattispecie quali gli accertamenti edilizi o le normali attività di controllo del traffico —:

quali siano i motivi, oltre quelli finanziari, che hanno determinato l'inoltro di circolari direttive all'Inail che comportano enormi rischi nell'esplicazione della normale attività delle polizie municipali;

se non si reputi opportuna un'interpretazione definitiva ed ufficiale della legge n. 1124 del 1965 come complessivamente in grado di coprire assicurativamente ogni tipologia infortunistica del lavoro da parte degli operatori della polizia municipale.

(4-20128)

RISPOSTA. — In merito ai quesiti posti nell'atto parlamentare suindicato, volti a conoscere i motivi per i quali non sia attuata la copertura assicurativa all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, per quanto attiene gli infortuni e le malattie professionali degli operatori della polizia municipale e, se non si reputi opportuna una interpretazione « definitiva ed ufficiale » del T.U. approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65, nel senso di attuare la citata tutela, per la parte di competenza, si rappresenta quanto segue.

Secondo le norme vigenti (articoli 1 e 4, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65), le condizioni di tutela sussistono solo per i vigili esposti al rischio specifico derivante dalla conduzione, non

occasionale, dei veicoli a motore e da poche altre attività espressamente ricavabili dall'articolo 1, quali la rimozione di veicoli, le riparazioni meccaniche ed elettriche, ecc.

Una estensione dell'assicurazione ad altre fattispecie di attività svolte dai vigili urbani, quali il controllo del traffico, è stata di fatto preclusa da decisioni della Corte di Cassazione. La più rilevante (sez. lav. n. 4940 del 6/5/95) ha escluso l'indennizzabilità, di un infortunio occorso, nello svolgimento del servizio, a vigile urbano viabilista non addetto alla conduzione di veicoli, trattandosi di attività non ricompresa tra quelle protette, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 del decreto suindicato.

In particolare, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 705 del 23/6/1988, ha escluso la tutela assicurativa per gli infortuni occorsi ai vigili urbani che non conducono personalmente veicoli a motore, poiché nella attività di controllo della viabilità non si rinviene quel « rischio specifico » proprio, invece, della conduzione di veicoli.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

FRATTA PASINI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di una attività privata, si considera accolta qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego;

se detto istituto sia applicabile anche nei confronti dell'Anas, relativamente alle domande di competenza illustrate per l'installazione di mezzi pubblicitari.

(4-16507)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione si rappresenta che il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26/

04/92 n. 300, concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli artt. 19 e 20 della legge 241/90, non contempla, tra le ipotesi in cui trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso, il caso in esame. Tale inapplicabilità si desume dalle formalità procedurali regolamentate dall'articolo 53 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada che, al comma 5, prevede l'obbligo per l'Ufficio competente di concedere o negare l'autorizzazione al posizionamento dei mezzi pubblicitari entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e, nel caso di diniego, questo deve essere motivato. Inoltre il decreto del Presidente della Repubblica 407/94 che regola le attività private sottoposte alla disciplina del silenzio assenso non prevede l'estensione di tale istituto alla fattispecie in esame.

Peraltro l'articolo 23 del decreto legislativo n. 30/04/92 n. 285, modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 20/09/93 n. 360, successivo alla legge sul procedimento amministrativo, prevede che la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sia soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada.

Le considerazioni che precedono inducono a ritenere che, in funzione della ravvisata prevalenza dell'interesse pubblico alla salvaguardia della sicurezza stradale rispetto ad esigenze di celerità procedimentale, il legislatore ha inteso esigere comunque l'espressione della volontà del soggetto pubblico attraverso l'esplicito esercizio del potere autorizzatorio.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Mauro Fabris.

GAGLIARDI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

notizie di stampa hanno evidenziato che a seguito del pensionamento del direttore dell'ufficio Inail di La Spezia, il quale, secondo le direttive impartite a livello nazionale, esigeva controlli medici

particolarmente accurati in merito alle posizioni relative a rendite vitalizie per malattie professionali, la gestione del servizio sarebbe divenuta meno rigida rispetto ai tagli sulle rendite di cui sopra;

a suo tempo in riferimento ad indebito trasferimento del direttore dell'Inail di La Spezia, probabilmente caldeggiato da forze politiche ed organizzazioni sindacali, era stata presentata dall'interrogante in data 20 marzo 1997 un'interrogazione;

a tutt'oggi nessuna risposta è pervenuta in merito e si rende necessaria una approfondita indagine che accerti le motivazioni per le quali i riconoscimenti di malattie professionali nella provincia di La Spezia risultavano al di sopra della media nazionale —:

se non ritenga dover predisporre accertamenti di eventuali abusi nell'attribuzione di rendite vitalizie per malattie professionali nel territorio della suddetta provincia, stante il numero superiore alla media nazionale dei riconoscimenti attribuiti.
(4-19613)

RISPOSTA. — In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha fatto presente che, con circolare n. 71 del 30 ottobre 1996, ha impartito direttive unitarie a tutte le proprie sedi, compresa quella di La Spezia, in merito alla revisione delle rendite.

L'Istituto, ha anche allegato alla succitata circolare una guida « normativo-operativa », nella quale sono state nuovamente illustrate, in sintesi, le istruzioni già in vigore in materia di revisione delle rendite per infortunio e malattia professionale, approfondite o integrate sulla base delle problematiche emerse al riguardo sul territorio nazionale, data la particolare delicatezza di detta attività istituzionale.

Nella citata circolare sono, tra l'altro, precisati:

il fine dell'istituto della revisione, nei due suoi momenti dell'accertamento medico-legale delle condizioni fisiche dell'assicurato in relazione ai postumi dell'evento e,

del conseguente provvedimento amministrativo di revisione, in aumento o in diminuzione, della misura della rendita, ovvero di conferma della misura stessa, nonché di cessazione della stessa;

gli effetti del procedimento revisionale;

la disciplina dei termini temporali, per quanto concerne sia gli infortuni che le malattie professionali.

Particolare rilievo è stato dato all'aspetto medico-legale della revisione in materia di malattie professionali, per il quale è stato evidenziato, su base scientifica, come una serie di fattori (quali la riduzione del rischio specifico, inteso in senso qualitativo e quantitativo e la conseguente diminuzione della intensità lesiva, il miglioramento delle misure prevenzionistiche, la maggiore possibilità di una diagnosi già in fase iniziale delle manifestazioni tecnopatiche; i notevoli progressi conseguiti nei trattamenti terapeutici, da ultimo le migliori condizioni di vita e di igiene), consiglino di non escludere aprioristicamente la possibilità di un miglioramento del quadro clinico e funzionale, quindi, di una riduzione del grado di inabilità permanente anche per le tecnopatie ordinariamente ritenute a carattere « evolutivo-ingravescente ».

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ha rappresentato, comunque, che nel contempo, ha ravvisato l'opportunità di soprassedere, con l'esclusione di situazioni specifiche, a revisioni « attive » nei confronti di soggetti di età superiore a 70 anni, specialmente se titolari di rendita per tecnopatie.

Per quanto attiene, in particolare, alla situazione nella provincia di La Spezia, l'istituto conferma che fino al 1997, nella provincia spezzina il rapporto tra malattie professionali denunciate e rendite costituite per malattie professionali (così come la percentuale di propensione alle rendite) si è attestato su valori superiori al dato medio nazionale. Tuttavia tali dati hanno scarsa rilevanza empirica, poiché spesso gli eventi denunciati, pur producendo danni con inabilità inferiore al limite indennizzabile, se si innestano su precedenti postumi non in-

dennizzati, determinano una unificazione del danno, dando origine ad una rendita. Per completezza di informazione, l'Istituto, inoltre, fa presente che nel 1998 il rapporto tra malattie professionali denunciate e rendite per malattie professionali costituite (10,18 per cento nel 1995; 13,4 per cento nel 1996; 11,6 per cento nel 1997) si è attestato intorno al 4,8 per cento.

Si rappresenta, infine, per quanto concerne le asserite procedure irregolari, attivate presso la sede INAIL di La Spezia, che la Direzione provinciale del lavoro ha effettuato delle indagini sulle modalità adottate nella revisione delle rendite, con particolare riguardo alla procedura dettata dall'articolo 55, della legge 88/99.

Dagli accertamenti è emerso che molte rendite, revisionate nel presente, furono costituite negli anni anteriori al 1980, periodo in cui fu talmente ingente il numero dei lavoratori che presentarono istanza per silicosi ed asbestosi, da rendere impossibile l'attuazione di tecniche oggettive di controllo medico. Inoltre, circa 5000 rendite, mancavano della revisione da ben 8 anni.

Preliminarmente, si fa presente che l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro può attivare la revisione delle rendite secondo due procedure:

secondo l'articolo 146 del Testo Unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1124/65, che prevede la revisione della rendita su richiesta del titolare o per disposizione dell'Istituto assicuratore, nel caso di accertate modificazioni delle condizioni fisiche e dell'attitudine lavorativa del titolare della rendita;

ai sensi dell'articolo 55, comma 5, della legge 88/89, che dispone la rettifica in qualunque momento delle prestazioni erogate dall'INAIL, nel caso di errore commesso al momento degli originari provvedimenti.

Dalle indagini svolte risulta sia avvenuta una commistione tra le due procedure. Infatti, le revisioni per errore sono state attivate a seguito di nuovi esami strumentali, sulla base dei quali l'Istituto ha provveduto alla cessazione di molte delle rendite in

questione. È stata, inoltre, rilevata nella maggior parte dei provvedimenti di revisione rilasciati fino allo scorso anno, una carenza di motivazione circa l'errore sul quale era basato il provvedimento di revisione, mentre la stessa risulta negli ultimi tempi esplicitata con sufficiente chiarezza. Da ultimo, si fa presente che il Direttore della sede I.N.A.I.L. di La Spezia è stato trasferito ad altro Ufficio.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

GARRA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il 26 ottobre 1998 hanno avuto inizio le prove del concorso per l'anno 1999 a 800 posti di allievo di guardia di finanza, dei quali 480 riservati;

i candidati della Sicilia orientale e quelli della Calabria sono stati concentrati nella sede di esami di Messina, con svolgimento delle prove nei locali della fiera campionaria, locali presso i quali fino alla domenica 25 ottobre inclusa si è svolta una mostra canina;

i più sfortunati tra i candidati sono stati quelli dalla lettera A alla lettera C che erano stati assegnati al primo turno di esami, in svolgimento il 26 ottobre 1998, ore 8,00;

è indescrivibile il « caos » e la sporcizia in cui sono stati lasciati i locali adibiti alle prove dopo la chiusura della mostra canina;

non è esagerato affermare che i giovani aspiranti allievi sono stati trattati peggio dei cani;

presentatisi in massa puntualmente alle ore 8,00, hanno dovuto sostare all'aperto e fuori dei cancelli della fiera fino alle ore 14,00 e i cancelli sono stati aperti solo dopo che la pioggia copiosissima intervenuta dopo le ore 13,00 aveva inzuppati i vestiti dei candidati;

aperti i cancelli i giovani hanno so-
stato in un ampio locale dove il giorno
prima c'erano stati i cani ed è indescri-
vibile lo stato pietoso dei candidati medesimi
stanchi dopo 6 lunghe ore di attesa ai
cancelli a godersi lo sporco lasciato dai
cani e l'inzuppo dei vestiti;

quando finalmente — in un quadro di
totale marasma — hanno potuto aver luogo
le prove nel tempo assegnato di venti mi-
nuti, l'aria era divenuta irrespirabile anche
a causa del fumo di molti candidati a
danno di quelli non fumatori e igienisti;

i candidati della tornata antimeri-
diana del 26 ottobre 1998 hanno fatto da
cavia all'avvio delle prove e sono stati
destinatari di trattamenti sicuramente di-
sumani e, comunque, involontariamente
discriminati rispetto ai candidati dei turni
svolti nelle giornate successive;

per la riconsegna degli elaborati, i
candidati della sciagurata mattinata hanno
dovuto fare lunghe file prima di potere
uscire dopo quasi due ore dai locali delle
prove di concorso —:

se i fatti suesposti siano noti;

se non ritenga di disporre in via di
autotutela l'annullamento delle prove an-
timeridiane del 26 ottobre 1998 svolte
presso la sede di Messina e la ripetizione
delle prove stesse limitatamente ai candi-
dati del turno antimeridiano del 26 ottobre
1998 che si siano presentati all'appello;

se e quali provvedimenti disciplinari
si intendano avviare nei confronti dei re-
sponsabili dell'autentico « sfascio » che ha
costituito il « sinistro » avvio delle prove del
concorso in argomento. (4-20468)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si
risponde l'interrogante, nel premettere che,
in data 26 ottobre 1998, hanno avuto inizio
le prove per il concorso, per il 1999, a 800
posti di allievo della Guardia di Finanza, ha
segnalato i disagi che i candidati, concen-
trati nella sede di esami di Messina, hanno
dovuto subire e chiede di conoscere, tra
l'altro, se si ritenga opportuno annullare le

prove antimeridiane del 26 ottobre 1998,
svoltesi presso tale sede.

Al riguardo, il Comando generale della
Guardia di Finanza ha preliminarmente ri-
levato che la prova preliminare del concorso
per allievi finanziari 1998/99 è stata svolta
a livello decentrato in attuazione del prin-
cipio generale introdotto dall'articolo 36
comma 3, lettera d), del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 (come modificato
dall'articolo 22 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80). Una delle sedi prescelte
per l'effettuazione di tale fase concorsuale è
stata la struttura dell'Ente fiera di Messina,
già utilizzata in precedenza per analoghe
finalità, anche da parte di altre forze di
polizia.

Ciò posto, il medesimo Comando gene-
rale ha evidenziato che le prove concorsuali
sono state svolte in locali differenti da quelli
in cui ha avuto luogo la manifestazione
cinofila, e che la direzione dell'Ente fiera
aveva dato ampie assicurazioni circa il ri-
pristino, nella stessa serata di chiusura della
mostra canina, delle doverose condizioni
igienico-sanitarie della struttura; in ogni
caso, sono stati effettuati, prima della prova
del 26 ottobre 1998, specifici controlli da
parte di ufficiali del Corpo.

Il Comando generale della Guardia di
Finanza ha inoltre riferito che è risultato
privo di riscontro oggettivo anche l'asserito
accesso, presso le aule, soltanto alle ore
13,00 del 26 ottobre 1998, atteso che l'af-
flusso dei candidati verso i varchi di regi-
strazione ed accesso alle aule, dove si sa-
rebbe svolta la prova preliminare del con-
corso, è iniziato alle ore 9.30 circa, come
risulta da appositi verbali; peraltro, il ral-
lentamento delle operazioni di accesso, di
per sé giustificabile al primo turno di con-
vocazione, è stato determinato oltre che
dalle inclementi condizioni atmosferiche
anche dall'elevato numero di parenti e co-
noscenti degli aspiranti che hanno sostato,
numerosi, nell'area antistante la fiera.

Alle ore 11.30 circa, comunque, quasi
tutti gli aspiranti avevano preso posto
presso le aule di esame (nelle quali era
espressamente previsto un assoluto divieto
di fumare, anche ai fini della prevenzione di
incendi) ed alle ore 12.30 è iniziata la prova,

al termine della quale non sono stati rilevati ritardi anomali nelle operazioni di uscita.

Pertanto, i gruppi di persone segnalati in sosta fino alle ore 14.00 presso i cancelli del complesso fieristico non erano i candidati del turno mattutino, ma, verosimilmente, loro parenti o conoscenti.

Ritiene, quindi, il medesimo Comando generale che non sussistano i presupposti per procedere all'annullamento della predetta prova né per adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei militari che hanno curato lo svolgimento della stessa, atteso che nel loro operato non si riscontra alcuna leggerezza od omissione.

Peraltro, in ordine allo svolgimento di tale prova concorsuale non risultano pervenuti, finora, altri esposti o istanze.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

GRAMAZIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la solidarietà sociale, degli affari esteri e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

da diversi anni, migliaia di bambini bielorussi, in gran parte orfani, provenienti dalle zone contaminate dal disastro di Chernobyl, vengono ospitati da famiglie italiane per circa cinque mesi l'anno;

tali iniziative di ospitalità sono legate ad un « progetto salute » destinato a ristabilire, con questi periodi di soggiorno nel nostro Paese, le difese immunitarie di questi minori, che, per colpa delle radiazioni, vanno soggetti a tumori di varia natura;

tra i minori e le famiglie ospitanti si è creato anche un solido legame d'affetto, ormai duraturo;

il visto per il loro ingresso in Italia è rilasciato dal comitato interministeriale per la tutela del minore straniero, emanazione della Presidenza del consiglio, presieduto dal dottor Bolaffi;

tale comitato ha deciso, con i progetti d'accoglienza in corso, di ridurre da cinque a tre mesi all'anno il periodo di permanenza di questi bambini in Italia, per ra-

gioni, ad avviso dell'interrogante fumose e strumentali (eradicamento culturale, adozioni fittizie eccetera) —:

quali siano i reali motivi di tale decisione, anche in considerazione del fatto che il costo della permanenza di ogni bambino (viaggio aereo, vitto, alloggio, vestiario, beni voluttuari, assicurazione, eccetera) è totalmente a carico delle famiglie ospitanti, e quindi a costo zero per la comunità. Si fa presente che numerosi e illustri clinici hanno dimostrato che il periodo occorrente per ristabilire le difese immunitarie compromesse dalle radiazioni è di circa sei mesi all'anno e non si capisce quindi con quale logica e in base a quale legge il comitato abbia preso tale decisione, che di fatto riduce il « periodo di cura » di questi bambini. Per quanto riguarda il « pericolo di adozioni fittizie », si fa inoltre presente che solo una minoranza ha presentato fino ad oggi regolare domanda d'adozione presso il consolato della Repubblica di Bielorussia (cinquanta domande su ventinovemila presenze).

(4-10744)

RISPOSTA. — In riferimento all'atto ispettivo, rappresento quanto segue.

Le procedure che il « Comitato per la Tutela dei Minori Stranieri » ha individuato per la realizzazione dei programmi di accoglienza temporanea di minori stranieri in Italia, sono state adeguatamente elaborate e concordate tra i membri del Comitato sulla base di valutazioni anche di ordine tecnico e legislativo, oltre che di opportunità, per una migliore gestione di questo fenomeno, peculiare della realtà italiana.

Come è noto, infatti, è solo l'Italia che ha mostrato in questi anni una così generosa propensione volontaristica ad accogliere quasi 50.000 bambini provenienti dalle ex repubbliche sovietiche e, particolarmente, dall'area toccata a suo tempo dal disastro di Chernobyl, ma anche da altre aree geografiche interessate da eventi bellici o disastri naturali.

Preoccupazione primaria del Comitato è stata quella di fissare delle regole in grado di tutelare nella più larga maniera possibile

i minori stranieri e di sostenere d'altro canto, lo slancio generoso di tante famiglie italiane.

Per quanto attiene in particolare al problema della durata dei soggiorni dei bambini, si deve sottolineare che le istruzioni fatte pervenire alle Associazioni che operano in questo settore, sono state elaborate tenendo conto della normativa vigente in materia di ingresso e soggiorno di stranieri nel territorio nazionale, oltre che delle indicazioni pervenute al Comitato dalle istituzioni dello Stato, primo fra tutti il Parlamento (Risoluzione parlamentare n. 7-00350 del 28/10/97).

È stato pertanto concordato che i minori possano trascorrere nel nostro Paese un periodo di permanenza compreso tra novanta e un massimo di 150 giorni. Tuttavia, la normativa in materia di ingressi — aderente agli impegni assunti dall'Italia con gli accordi di Schengen — consente allo straniero di ottenere un « Visto Schengen Uniforme » per motivi di turismo per un periodo non superiore ai tre mesi nel semestre. Ciò significa che il periodo massimo fissato di 150 giorni non può essere svolto in un'unica soluzione, bensì in due momenti che di norma coincidono con le vacanze natalizie e la pausa estiva.

Tale circostanza, peraltro, sembra in linea con altre considerazioni connesse ai principi di tutela dell'interesse superiore del minore. Questi, infatti, secondo i principi sanciti nelle Convenzioni internazionali, deve essere aiutato a vivere nel proprio Paese di origine.

I soggiorni nel nostro Paese, oltre a perseguire evidenti finalità terapeutiche, possono certamente rappresentare un'opportunità per il bambino di ampliare il quadro delle proprie esperienze e conoscenze, ma occorre al tempo stesso aver cura di non alterare le sue abituali condizioni di vita.

Inoltre, la stessa Convenzione dell'Aja ha ribadito il principio che i Paesi ad essa aderenti devono impegnarsi al fine di garantire ai bambini adeguate condizioni di vita nel paese di origine e che strumenti, quali ad esempio l'adozione internazionale, che comportano uno sradicamento del mi-

nore dal suo contesto abituale, devono essere adottati quale « ultima ratio » rispetto ad altre forme di sostegno internazionale.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

GUIDI e MARINACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per le risorse agricole. — Per sapere — premesso che:*

la zona del Gargano e del basso Tavoliere è stata, nella notte del 13 novembre 1997, colpita da violenti nubifragi che hanno provocato danni ingentissimi alle attività agricole — la raccolta delle olive è stata pesantemente compromessa, gli smottamenti e lo sconvolgimento geofisico del terreno causati dall'alluvione renderanno difficoltoso nei prossimi mesi impiantare nuove coltivazioni, la zootecnia è stata duramente colpita con danni alle infrastrutture — danni ingentissimi alle attività commerciali alle infrastrutture mettendo in serio pericolo le già scarse prospettive di ripresa economica dell'area interessata;

un primo inventario dei danni ha portato a stimare in decine di miliardi alle colture in atto ed a quelle future i danni provocati dalle avversità atmosferiche, pioggia, vento e grandine, con un conseguente fermo sul piano occupazionale per migliaia di lavoratori, in una zona con un altissimo tasso di disoccupazione —:

se il Governo intenda proclamare lo stato di calamità ed attivare immediatamente tutte le procedure previste dalla legge in materia di aiuti economici e fiscali che permettano alle forze imprenditoriali locali di rimettere in moto al più presto le attività produttive e di limitare al minimo il rischio occupazionale. (4-13924)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

In relazione ai violenti nubifragi verificatisi il 13.11.1997 nel territorio della Provincia di Foggia questo Ministero, su proposta della Regione Puglia, ha emesso il

decreto di declaratoria n. 98/1239/100.341 del 27.2.1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17.3.1998, per l'attuazione degli interventi del Fondo di Solidarietà Nazionale (legge n. 185/92).

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

LECCESE, PAISSAN e GARDIOL. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per la solidarietà sociale, dell'interno e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

dalle prime audizioni svolte alla Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati nell'ambito dell'indagine sul lavoro minorile è emerso che duecentotrenta bambini italiani, lo 0,4 della popolazione tra i 5 e i 14 anni, sono costretti a lavorare;

secondo la Cisl, che ha presentato una denuncia contro l'Italia al Parlamento europeo, sono tra i 300 mila e i 500 mila i bambini italiani, al di sotto dei 14 anni, costretti a lavorare;

i primi dati emersi indicano l'Italia tra i paesi dell'Europa occidentale a più alto rischio di sfruttamento del lavoro minorile;

secondo i sindacati, il fenomeno in Italia è presente al nord come al sud, e le zone più colpite risultano Napoli, Milano, Torino, Genova, Catania, alcune zone del Lazio, la Puglia e la Sicilia;

il rapporto riferisce che da un'indagine su un campione di minori che lavorano a Napoli risulta che il loro impegno lavorativo è maggiore di 6 ore al giorno per un salario, in nero, di un terzo inferiore a quello di un adulto;

l'Italia sembra dunque allinearsi ai paesi in via di sviluppo dove, in totale risultano essere 250 milioni i bambini sfruttati nel lavoro: circa il 61 per cento in Asia, il 32 per cento in Africa e il 7 per cento in America Latina. Di questi, circa 120 milioni lavorano a tempo parziale

mentre il resto non frequenta più, o non ha mai frequentato la scuola e lavora a tempo pieno;

il 20 novembre del 1989, a New York, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una convenzione relativa ai diritti del fanciullo ratificata in 176 Stati, tra cui il nostro paese con la legge 27 maggio 1991, n. 176. I principi contenuti nella convenzione internazionale sull'impiego e sfruttamento dei fanciulli nei processi produttivi e nei lavori domestici, pur con i loro limiti, sono incontrovertibili;

la convenzione sollecita gli Stati a fissare l'età minima lavorativa e a prevedere una regolamentazione appropriata per il lavoro, nonché pene e sanzioni per la mancata applicazione;

la direttiva 94/33/Ce del Consiglio del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, non è stata ancora recepita dal nostro paese;

la realtà dei minori appare, purtroppo, contrassegnata da forme di disagio diffuso e non più collocabile nelle tradizionali categorie sociologiche;

tutti gli studi più recenti concordano sulla necessità che si debba intervenire sull'accertata coesistenza di situazioni di povertà economica e di più diffuse forme di disagio dipendenti da una ancora scarsa diffusione di una corretta cultura dei diritti dell'infanzia;

in questa ottica appaiono di fondamentale importanza i livelli di qualità della vita relazionale e sociale di cui godono i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, per il miglioramento dei quali è necessario uscire da una logica emergenziale nell'approccio alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza agendo contestualmente sul piano dei servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari, di sostegno del reddito oltreché dei servizi ricreativi, culturali ed ambientali;

si sono rivelate proficue, al fine di una efficace azione di contrasto della denunciata situazione di illegalità, anche le

intese tra gli ispettori del lavoro e gli organi di polizia, dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le loro valutazioni;

quali azioni positive i Ministri interrogati, ognuno per propria competenza, intendano adottare per dare più sostanza, vigore e credito alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, agendo contestualmente sul piano dei servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari, di sostegno del reddito oltreché dei servizi ricreativi, culturali ed ambientali;

se i Ministri interrogati, alla luce di quanto riportato in premessa non ritengano di dover potenziare le intese tra gli ispettori del lavoro e gli organi di polizia, dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza, anche al fine di costituire un nucleo investigativo *ad hoc*;

se intendano emanare provvedimenti atti a vietare e sanzionare l'importazione e la commercializzazione di merce prodotta con manodopera infantile;

se il Ministro per la solidarietà sociale non ritenga di dover promuovere una campagna di sensibilizzazione sui diritti dell'infanzia. (4-14574)

RISPOSTA. — *In relazione alla scottante questione del lavoro minorile, affrontata nell'atto parlamentare suindicato si rappresenta che, per quanto attiene il quadro giuridico, la normativa vigente sulla tutela del lavoro minorile è essenzialmente contenuta nella legge 977/67, concernente « tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti ». Lo scopo essenziale di tale legge è quello di proteggere il minore, in quanto soggetto particolarmente debole rispetto agli altri lavoratori, sotto il profilo della salute e della integrità psico-fisica. A questo proposito si precisa che le sanzioni penali previste per le violazioni delle disposizioni sulla tutela dei minori sono state riqualificate e inasprite, anche mediante l'individuazione di specifiche responsabilità delle*

persone « investite d'autorità o incaricate della vigilanza » (genitori o tutori) dal decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, recante « modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio ».

Si deve, inoltre, far presente che è in fase di recepimento la direttiva 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, secondo i criteri e le direttive impartite dalla legge 24 aprile 1998, n. 128.

Il 2 febbraio 1998 è stato istituito un Tavolo di coordinamento sul lavoro minorile, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale e al quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero del Lavoro, degli Affari Esteri, della Pubblica Istruzione, delle Pari opportunità e dell'Interno, nonché i rappresentanti delle parti sociali, i sindacati dei lavoratori e le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro, l'O.I.L. e l'U.N.I.C.E.F.

Il predetto Tavolo di coordinamento ha predisposto una « Carta degli impegni » per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed eliminare lo sfruttamento minorile. Tale Carta comprende un programma di azioni concrete e integrate che il Governo e le parti sociali hanno sottoscritto e si sono impegnate a realizzare nei prossimi mesi: le azioni puntano sulla prevenzione, investono sulla educazione e formazione, attivano sostegni economici e culturali alle famiglie, promuovono i diritti alle donne.

Sono state, inoltre, promosse campagne di sensibilizzazione sui diritti dell'infanzia sulle reti televisive nazionali ed è stato attivato un numero verde (167551565 - sito internet www.Minori.it), con la finalità di raccogliere notizie e sollecitare interventi in relazione a tale fenomeno.

Le denunce che affluiscono sul numero verde vengono raccolte dall'Istituto degli Innocenti di Firenze, che le inserisce in una apposita banca dati e, nel contempo, le inoltra al Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale, competente territorialmente, che agisce attraverso il nucleo provinciale carabinieri. Copia di ogni singola denuncia

viene inviata al Nucleo centrale operativo e, per conoscenza, al Comando centrale dei carabinieri Ispettorato del Lavoro, organismi istituiti presso questo Ministero (1.608/96, articolo 9-bis, comma 14).

Si sottolinea, comunque, che il fenomeno del lavoro minorile è sempre stato sotto l'attenzione degli organi di vigilanza di questo Ministero, sia nell'ambito della normale attività di vigilanza, sia con la predisposizione di apposite verifiche che vengono programmate, solitamente nel periodo estivo, a conclusione, cioè dell'obbligo scolastico. Dai controlli effettuati risulta che sia pure con diversa intensità, il fenomeno è diffuso in tutto il Paese, e concerne sia l'elusione dei limiti legali per l'avviamento al lavoro che la violazione delle norme di tutela della salute (controlli sanitari, orario di lavoro, riposi); nel primo semestre del 1998, nelle aziende ispezionate sono stati individuati ben 473 minori occupati irregolarmente. I settori maggiormente interessati al fenomeno sono il settore agricolo, alcune attività artigianali, i pubblici servizi, specie di piccole dimensioni.

Rispetto alle necessità di rafforzare le politiche in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, allo scopo di migliorare la qualità di vita e le opportunità per i minori ed al fine di prevenire ed intervenire sulle situazioni di disagio, con la legge 28 agosto 1997, n. 285, quindi con l'istituzione del fondo nazionale per l'infanzia, di circa 900 miliardi in tre anni, si è voluto creare un valido strumento di sostegno e di potenziamento di tali politiche, sia sul piano dei servizi socio-educativi, sanitari-assistenziali e, di sostegno del reddito, che sul piano dei servizi ricreativi e culturali.

Il Parlamento ha, poi, approvato la legge 23 dicembre 1997, n. 451, che ha istituito la Commissione parlamentare per l'infanzia e, presso il Dipartimento per gli Affari sociali, l'Osservatorio Nazionale per l'infanzia.

Infine, si rappresenta che è attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge, concernente « l'istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile » (A.S. 3052).

Tale norma prevede che le imprese chiedono ed ottengano un certificato, aderendo

ad un protocollo, in cui dichiarano che non viene utilizzata manodopera minorile, nel corso di ogni singola fase della lavorazione del prodotto.

Infine, si rappresenta che nel corso della 86^a sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro, svoltasi a Ginevra dal 12 al 18 giugno 1998, è stato esaminato in prima lettura il progetto di convenzione e di raccomandazione sulla eliminazione delle forme peggiori di lavoro dei bambini.

La Convenzione verrà adottata in seconda lettura nel giugno prossimo. I progetti di convenzione e di raccomandazione sono soggetti a due esami, nell'arco temporale di un anno, da parte di una apposita commissione operante nell'ambito della Conferenza.

Lo stadio della procedura è attualmente nella fase di raccolta delle posizioni e delle eventuali modifiche, nonché delle osservazioni dei vari Paesi, sul testo modificato dal Bureau International du Travail, dopo il primo esame da parte della Commissione.

Nel corso dei lavori della Commissione, l'Italia ha svolto un ruolo di primo piano, presentandosi alla Conferenza con la succitata « Carta » di impegni sottoscritta sia dalle parti sociali, sia dalle Amministrazioni interessate, con la quale il nostro Paese dà efficacia agli impegni presi nel corso della Conferenza di Oslo sull'infanzia.

In particolare, sono stati sostenuti con grande vigore e con l'impegno, scritto al verbale della Conferenza, di ritornare sui punti irrisolti, che sono di seguito specificati:

la necessità di inserire nel testo della convenzione la questione dei bambini soldati o comunque coinvolti in attività di conflitto armato;

la necessità di tutelare le bambine, che sono particolarmente esposte ai rischi ed alle conseguenze del c.d. « lavoro oscuro », cioè quello che si svolge prevalentemente tra le mura domestiche, che sfugge a rilevazioni esterne e consente situazioni assimilabili alla schiavitù;

l'importanza della educazione di base gratuita come strumento per combattere il

coinvolgimento dei minori nel lavoro e come alternativa al lavoro, una volta che i minori vi sono stati sottratti;

lo scopo ultimo dell'attività nazionale e internazionale deve essere l'eliminazione di tutto il lavoro infantile, in quanto l'infanzia è momento di crescita e di formazione, perciò devoluta allo studio ed alla formazione professionale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

LO PRESTI e MAZZOCCHI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*
- Per sapere - premesso che:

il progetto FaDol, Rete telematica nazionale per la formazione a distanza dei formatori, è stato valutato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei lavoratori e progettato e sviluppato da Isfol - Area sperimentazione formativa - progetto formazione formatori;

il progetto medesimo è integralmente finanziato a carico del Pom n. 940022/I/1 ob. 1 (1994/1999) e del Pom n. 940031/I/3 ob. 3 (1994/1999), tramite due bandi di gara dell'importo complessivo di lire 114.601.368.000 Iva compresa;

detto progetto dovrebbe contribuire alla creazione di un sistema di formazione continua per tutti gli operatori del sistema della formazione professionale, attraverso lo studio e la sperimentazione di varie modalità metodologiche, tecnologiche e gestionali;

detto progetto dovrebbe costituire la messa a regime di una attività avviata in sede Isfol che, strutturata in linea di massima secondo cicli operativi di durata annuale, è iniziata nel 1988 ed è proseguita fino al ciclo 1995/1996;

nel ciclo di detta attività realizzato nel periodo 1995/1996 hanno partecipato formatori e funzionari dipendenti da vari

Enti di formazione professionale operanti a livello nazionale (Casa carità arti e mestieri, Ciofs, Cnosp-Fap, Enfap, Enaip, Ial - istituto Fernando Santi);

nello sviluppo finale del progetto (1996/1997), in collaborazione con valide strutture di ricerca e tecnico-strutturali in campo telematico, non sono stati coinvolti tutti gli enti di formazione professionale operanti a livello nazionale provocando così una condizione discriminante;

il progetto FaDol, formazione a distanza *on line*, è stato presentato e reso pubblico dal ministero del lavoro e della previdenza sociale Ucofpl, il 13 ottobre presso il Cnel sito in Roma;

i bandi di gara riguardanti l'affidamento di a) un servizio onnicomprensivo di progettazione e produzione di corsi formativi multimediali basati su elaboratore e di assistenza formativa alla formazione a distanza, tramite rete telematica degli operatori della formazione professionale; b) di un servizio onnicomprensivo di progettazione, realizzazione e gestione di una rete per la formazione a distanza degli operatori della formazione professionale, sono antecedenti alla presentazione pubblica del progetto FaDol svoltasi a Roma il 13 ottobre 1998 presso il Cnel;

le offerte di partecipazione ai bandi di gara sopracitati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 16 novembre 1998;

il progetto FaDol avrebbe dovuto essere presentato almeno sessanta giorni prima della pubblicazione dei bandi di gara per consentire una maggiore pubblicità ed una libera partecipazione agli stessi, e non prevedere una seduta pubblica per i chiarimenti il giorno 19 ottobre 1998, come citato dai bandi di gara;

le parti sociali e gli enti di formazione professionale che non sono state coinvolte nella progettazione sperimentale o non informati dell'evoluzione dello stesso progetto, sono venuti a conoscenza dello stesso progetto in un periodo successivo a quello della pubblicazione dei bandi di gara so-

praticati, provocando una condizione discriminante per la partecipazione agli stessi;

le procedure adottate dal ministero per i bandi di gara sulla FaD violano l'assetto delle funzioni e delle competenze stabiliti dalla legge n. 845 del 1978, le norme della legge n. 59 del 1997 che sanciscono come il livello di programmazione e di coordinamento in materia di attività formativa debba fare capo alle regioni, così come ribadito dall'accordo per il lavoro del 24 novembre 1996 e dagli accordi annuali fra il Governo e le parti sociali dal luglio 1993 sino al settembre 1997;

il mancato parere favorevole a detto progetto in sede di comitato di sorveglianza viola anche l'articolo 19 della legge n. 451 del 1994 in materia di concertazione;

i termini dei bandi citati, immettendo quali elementi determinanti di ammissibilità soglie minime del fatturato nei relativi settori rispettivamente di 20 miliardi/anno e 40 miliardi/anno di lire, escludono *a priori* le piccole e medie imprese e, favorendo un ristrettissimo numero di imprese ed enti formativi ai danni di tutte le altre, violano precise norme comunitarie;

non esiste alcuna ragione tecnica per la quale si sia preferito un unico « megafinanziamento » alla suddivisione dell'enorme importo in più affidamenti maggiormente mirati e di minore importo -:

per quale motivo durante lo svolgimento del progetto sperimentale che ha preceduto l'attuale progetto FaDol non siano stati coinvolti tutti gli enti di formazione professionale ed alcune parti sociali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale;

per quale motivo i bandi di gara siano stati pubblicati il giorno precedente alla presentazione svoltasi il 13 ottobre;

se tutte le regioni e province autonome italiane siano state adeguatamente informate dell'esistenza di detto progetto e

abbiano espresso singolarmente la propria accettazione ad un piano che assorbe tutte le risorse disponibili per la formazione dei formatori con nuove tecnologie;

per quale ragione si preveda che vengano coinvolti nel progetto solamente i dipendenti degli enti riconosciuti dalla legge n. 40 del 1987 o dipendenti da centri pubblici quando l'opera di riqualificazione, se attuata tramite strumenti di formazione a distanza, può essere rivolta a tutti;

per quale ragione non si sia aggiornato alcuno dei due capitolati d'oneri rispetto alle innovazioni tecnologiche degli ultimi 18-24 mesi con il risultato di proporre l'utilizzo di *hardware* e sistemi telematici già obsoleti;

per quale ragione sia stato previsto un sistema che abbia un costo così spropositamente alto, ben lire 84.265/ora/allievo, nonostante soltanto un quarto del tempo previsto sia dedicato alla formazione *on line* e i tre quarti allo studio *in loco*. Questo parametro è di circa triplo rispetto ai parametri correnti addirittura per la formazione d'aula;

per quale ragione si ipotizzi che con sole 27 ore medie annue sia possibile riqualificare ciascun formatore;

per quale ragione siano stati utilizzati fondi del periodo 1994-1999 per detti bandi che concluderanno la propria attività 36 mesi dopo l'inizio per cui presumibilmente si realizzeranno nel periodo 1999-2001;

quali urgenti ed indifferibili provvedimenti intenda assumere per consentire una democratica partecipazione per l'affidamento dei bandi di gara riguardanti i servizi Saf, Servizio di assistenza formativa e Sat, Servizio di assistenza tecnica e se non ritenga alla luce di quanto esposto che sia preferibile un ritiro di detti bandi ed una loro sollecita sostituzione con iniziative rivolte a tutti gli operatori della formazione professionale attuabili anche dalle piccole e medie imprese e realizzabili in un periodo di tempo più ristretto, con

capitolati di oneri aggiornati agli adeguamenti tecnologici. (4-20354)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresentano, in via preliminare, alcuni passaggi fondamentali del Progetto FaDol.

Il Progetto è nato sulla base di sperimentazioni preliminari in tema di Formazione a Distanza avviate da un gruppo di lavoro e condotte con la partecipazione di molti Enti di Formazione Professionale, tra cui anche l'Isfol, ma, purtroppo, viste le dimensioni delle sperimentazioni stesse e la gratuità delle partecipazioni, non di tutti.

Per quanto riguarda la concomitanza tra pubblicazione dei bandi di gara e il Convegno di presentazione dell'iniziativa si sottolinea che i due eventi hanno funzioni diverse e perfettamente compatibili, poiché la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale rappresenta un atto ufficiale stabilito per legge, mentre ulteriori iniziative, quali convegni o anche la stessa disponibilità dei bandi sui siti Internet sono altri mezzi a disposizione dell'Amministrazione per realizzare la massima diffusione possibile dell'informazione.

Inoltre, il progetto FaDol è stato ripetutamente oggetto di presentazione e discussione con le Istituzioni Regionali e le Province Autonome in sede di Coordinamento delle Regioni in modo da garantire una adeguata informazione circa l'esistenza e le caratteristiche del progetto.

Circa i rapporti tra il Ministero e le Regioni occorre sottolineare che il progetto in questione non tocca minimamente le potestà di programmazione e di coordinamento delle Regioni, né quanto previsto in materia di concertazione. La formazione a distanza è una strategia che ciascun progetto dotato di potestà programmatica potrà inserire nei suoi piani, secondo cadenze e modalità decise in modo del tutto autonomo.

I centri di Formazione professionale pubblici, regionali e provinciali e quelli degli Enti ai sensi della Legge n. 40 del 1987 sono stati considerati come strutture fisiche dotate di una consolidata esperienza formativa, presso i quali situare le postazioni di

FaD, considerata anche la complessità del progetto che richiede mezzi (hardware, software, ecc.) e contenuti (courseware, servizi per l'apprendimento, ecc.) complessi.

Chiaramente, è auspicabile che l'opera di riqualificazione dei Formatori della F.P. venga rivolta alla globalità dei formatori stessi, e i vantaggi del FaDol siano allargati a più utenti possibili.

Relativamente alla presunta obsolescenza del progetto appare opportuno ricordare che nel campo della comunicazione telematica l'innovazione è continua. L'iter di progettazione, definizione partecipativa (Regioni) e la richiesta di parere favorevole all'AIPA e al Provveditorato generale dello Stato hanno richiesto tempi piuttosto lunghi. Ciononostante il progetto FaDol è tecnologicamente all'avanguardia, se si considera anche l'utilizzo della video conferenza e della comunicazione intergruppo in un'ottica di apprendimento collaborativo. Le aziende potranno comunque costruire le loro offerte progettuali utilizzando tecnologie innovative purché comunque integrabili con il sistema informativo dell'UCOFPL ed in genere con le attuali dotazioni informatiche della P.A.

Per quanto concerne la riqualificazione dei formatori attraverso il progetto FaDol, si rappresenta che il sistema di formazione a distanza assolverà a due funzioni fondamentali: formativa e informativa. Per quanto riguarda la prima funzione è necessario sottolineare che il valore formativo di un'ora a distanza on line è decisamente superiore di quello di un'ora di formazione in presenza. A questa considerazione occorre aggiungere che il costituendo sistema di FaD creerà una rete tra i diversi formatori che consentirà loro di dialogare e scambiare ogni informazione utile alla crescita e riqualificazione professionale. Tale possibilità di collaborazione consentirà ai soggetti collegati una crescita professionale costante e superiore rispetto al solo valore formativo legato alle ore di corso on line.

Riguardo alle modalità e alla stima dei costi orari di formazione, si deve tener presente che le strategie di formazione a distanza sono caratterizzate da significativi investimenti iniziali che si riducono nel

tempo in considerazione del ciclo di vita dei materiali e dell'infrastruttura tecnologica e telematica. Inoltre, i costi variabili sono quasi inelastici rispetto al numero degli utenti e alle ore di formazione erogate/fruite, per cui i costi orari di formazione sono certamente inferiori a quelli stimati dalla S.V. Onorevole.

Per quanto riguarda, infine, il ricorso ai Fondi del periodo 1994-1999 si fa presente che, stante la disponibilità degli stessi, un loro impiego su un progetto strategico e di sistema come FaDol appare lodevole. Sarebbe, invece, negativo non far corrispondere capacità progettuali innovative a disponibilità finanziarie di cui poter usufruire.

Circa le soglie di fatturato minime richieste nel bando, occorre sottolineare che esse sono tipiche di gare d'appalto di notevoli dimensioni rispetto alle quali l'Amministrazione ha necessità di garantirsi in modo particolare circa le caratteristiche e capacità dell'offerente. Tali soglie minime non comportano alcuna limitazione al principio della più ampia partecipazione alle procedure di gara giacché alle piccole e medie imprese è data la possibilità di riunirsi in raggruppamenti temporanei di imprese così da raggiungere gli importi di fatturato richiesti che si riferiscono al raggruppamento nel suo complesso.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

LUCCHESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere:

se non ritenga ormai superata la istituzione dei consorzi di bonifica e illegittima la imposizione di imposte per la loro inutile sopravvivenza. In molte zone d'Italia, i consorzi di bonifica, che non effettuano ormai alcuna prestazione d'opera, continuano annualmente a mandare cartelle di pagamento ai cittadini residenti in centri abitati, che nulla hanno a che fare con opere di bonifica non in corso. Appare assurdo richiedere soldi ai cittadini, in quanto un tempo le loro zone — dove oggi

sorgono palazzi — erano campagne che sono state bonificate;

se il Governo non ritenga ingiusta ed illegittima la prosecuzione dell'imposta ed assurda la sopravvivenza di tali consorzi, che non hanno più motivo di esistere, tranne che per mantenere privilegi ed appannaggi a determinate persone vicini agli apparati partitici;

se non si ritenga decretare subito la soppressione di tali ormai parassitari apparati. (4-08436)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Va innanzitutto premesso che la bonifica non può più oggi essere intesa soltanto nelle sue accezioni, ormai anacronistiche, di apporto di vantaggi igienici, demografici o di colonizzazione, ma deve essere inquadrata in un panorama di ambiti operativi ben più ampio.

In tal senso si è espressa anche la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 66 del 1992, afferma che le attività di bonifica sono «... attinenti allo sviluppo economico della produzione agricola, all'assetto paesaggistico ed urbanistico del territorio, alla difesa del suolo e dell'ambiente, alla conservazione, regolazione ed utilizzazione del patrimonio idrico». La stessa sentenza prosegue, inoltre, sottolineando che l'ampiezza e la generalità dei fini preposti alle attività di bonifica rivelano «... come queste ultime siano configurate in leggi statali come una delle varie forme d'intervento sul territorio al servizio di finalità che, pur sfrondate dagli scopi ritenuti ormai superati ed anacronistici... costituiscono gli obiettivi generali (fini economici e sociali) della complessiva opera di programmazione incidente sul territorio e sugli insediamenti umani ivi stabiliti».

Peraltro, l'evoluzione del ruolo dell'attività di bonifica è stata recentemente evidenziata anche a conclusione dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. Sul punto specifico dei contenuti dell'azione di bonifica e del ruolo esercitato dai Consorzi di Bonifica, emerge infatti chiaramente

come alle originarie funzioni di sviluppo delle potenzialità produttive e di garanzia della sicurezza idraulica si siano affiancate quelle relative alla difesa del suolo, alla qualità e quantità delle acque ed alla salvaguardia del paesaggio e dell'ecosistema agrario.

Ciò premesso, si osserva che la legislazione statale e regionale consente ai Consorzi stessi di esercitare il diritto ad imporre contributi agli immobili, agricoli ed extra-agricoli, per l'adempimento dei loro fini istituzionali, a condizione che la contribuzione sia preceduta dal piano di classifica fra le proprietà consorziate in base agli indici di beneficio, parametrato in rapporto alle opere realizzate e ai servizi resi e conseguiti dalle stesse proprietà consorziate.

L'accertamento dei suindicati parametri ed il conseguimento dei relativi benefici rientra nella esclusiva competenza delle regioni.

Si rappresenta peraltro che, con sentenze nn. 8559 e 8960 del 1996, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio che la contribuzione a favore dei Consorzi di bonifica, per gli immobili che traggono beneficio dall'attività di tali Enti, è legittima ove detto beneficio sia diretto e specifico, di tipo fondiario, vale a dire strettamente incidente sull'immobile soggetto a contribuzione.

Pertanto si ritiene che su dette linee guida dovrà essere studiato e sviluppato un nuovo sistema contributivo consortile.

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

LUCCHESI. — Al Ministro della difesa.
— Per sapere — premesso che:

oggi le famiglie dei militari di leva hanno giustamente paura e sono preoccupate che i loro ragazzi possano cadere nel trabocchetto dei volgari spacciatori di droga;

lo Stato ha il dovere di garantire l'incolumità dei ragazzi e deve fare di tutto perché le caserme non siano luogo di smercio e di consumo di droga;

se lo Stato non può sorvegliare le caserme, non sa imporre l'ordine, ebbene, allora si elimini subito il servizio obbligatorio di leva —;

quali interventi abbia disposto per un controllo capillare delle caserme e per stroncare l'uso di droga tra i giovani militari di leva;

se non ritenga grottesco che nelle caserme possa circolare droga e non vi sia alcun controllo, sebbene vi siano migliaia di sottufficiali e di ufficiali;

se il Ministro non ritenga che non si possa fare finta di niente, che non bastino più le generiche promesse, ma occorranza fatti, dato che a giudizio dell'interrogante le caserme o si controllano o si chiudono.
(4-19044)

RISPOSTA. — La diffusione dell'uso della droga è una triste realtà sociale che purtroppo coinvolge anche l'ambiente militare in quanto, rappresentando uno spaccato dell'intera collettività, ripropone le problematiche e gli atteggiamenti propri della società stessa.

Benché la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti sia di specifica competenza del Ministero della Sanità, le Forze Armate non si esimono dal porre in essere interventi di tipo preventivo, realizzati con una accorta vigilanza da parte di tutta la catena gerarchica e con l'ausilio di personale qualificato producendo ogni possibile sforzo per arginare e sradicare la diffusione di tale fenomeno nel proprio ambito.

In tal senso la Sanità Militare svolge un'intensa attività, attraverso la promozione e sviluppo di una corretta informazione ed educazione sullo specifico problema, nonché la ricerca ed evidenziazione precoce di soggetti tossicofili o tossicodipendenti mediante idonee indagini sanitarie, integrate da approfonditi esami della personalità. Contestualmente svolge una attenta attività specialistica di sostegno psicologico, attraverso i consultori psicologici operanti presso gli ospedali ed i centri militari di medicina legale e una attenta preparazione ed aggiornamento del personale impegnato nelle

strutture preposte alla prevenzione delle tossicodipendenze, mediante appositi corsi di formazione.

Le iniziative conseguenti si sono concretizzate attraverso attività di prevenzione sia primaria che secondaria, riepilogate, per comodità espositiva, in una scheda esplicativa allegata.

A detta attività si affianca il controllo delle infrastrutture effettuato attraverso l'ausilio degli organi territoriali dell'arma dei Carabinieri, che si aggiunge alle ispezioni svolte, con elevata frequenza, all'interno delle caserme dal personale in servizio presso i Reparti.

L'Amministrazione si sforza costantemente di adottare ogni possibile misura affinché i giovani possano espletare gli obblighi di leva in un ambiente sano e costruttivo. Al momento, quindi, non c'è motivo di ritenere che il fenomeno droga in ambito militare possa destare reazioni di allarme, poiché i dati statistici relativi agli ultimi anni hanno evidenziato come l'articolata serie di strumenti di prevenzione sensibilizzazione e di supporto psicologico — messi a punto dalle Forze Armate — abbiano contribuito a contenere e controllare il fenomeno della droga.

ALLEGATO

SCHEDA ESPLICATIVA

Prevenzione primaria:

conferenze: sono previste delle conferenze per i militari di leva, tenute da ufficiali medici, con l'ausilio della proiezione di film e diapositive;

servizio telefonico nazionale: è stata data ampia divulgazione, attraverso la distribuzione di locandine opuscoli e retrofanie, del servizio nazionale anonimo e gratuito di informazione ed orientamento sulle tossicodipendenze Drogatel 167-016600 istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per gli Affari sociali — in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità;

attività di sensibilizzazione: presso la Scuola Militare di Sanità e Veterinaria, la Sezione di medicina e psicologia militare svolge un'azione di sensibilizzazione degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo e di complemento, riguardo l'importanza del corretto utilizzo delle conoscenze psicologiche e psichiatriche nell'espletamento delle funzioni di medico militare;

attività didattica: vengono svolti presso la scuola militare di sanità e veterinaria, corsi rivolti ai sottotenenti medici di complemento neo-assegnati ai reggimenti addestramento reclute ed agli enti scolastici;

attività di aggiornamento: presso la Scuola Militare di Sanità e Veterinaria si svolgono corsi di aggiornamento per gli ufficiali medici capi servizio/dirigenti dei consultori psicologici.

Prevenzione secondaria:

diagnosi precoce di stati di tossicofilia o tossicodipendenza: è previsto un costante e capillare controllo dei giovani di leva durante la visita di selezione, incorporamento e le visite periodiche, allo scopo di individuare precocemente i soggetti tossicofili o tossicodipendenti e di procedere al loro avvio presso gli ospedali o centri militari di medicina legale per accertamenti ed eventuali provvedimenti medico-legali;

esami specialistici e di laboratorio: vengono effettuati presso gli ospedali e i centri militari di medicina legale specifiche analisi mirate.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

LUCCHESI. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

il Governo ha più volte sostenuto, con dichiarazioni del Ministro per la funzione pubblica, di volere procedere ad una necessaria opera di moralizzazione del set-

tore pubblico e in particolare delle amministrazioni dello Stato —:

se risponda al vero che al ministero del lavoro è stato sottoposto a procedimento disciplinare un dirigente in servizio presso la direzione generale della cooperazione;

se le ipotesi di infrazioni siano relative ai compiti ed all'attività istituzionale del dirigente, in quanto responsabile dell'ufficio competente;

se e quali provvedimenti siano stati presi nei confronti del predetto dirigente e se la commissione disciplinare abbia già deciso sulle sanzioni disciplinari, ed in caso affermativo quali sono state;

se si intenda rimuovere il dirigente dall'incarico precedentemente svolto;

se al suddetto siano stati attribuiti i benefici previsti dall'articolo 40 del Ccnl, vale a dire il premio di qualità della prestazione individuale;

come si intenda censurare il comportamento scorretto di un funzionario e quale sia la differenza con gli altri dirigenti, scrupolosi e corretti, che svolgono il loro lavoro con impegno e correttezza.

(4-19867)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta che in data 26.07.1996 è stato promosso un procedimento disciplinare nei confronti di un Dirigente, in servizio presso la Direzione Generale della Cooperazione di questo Ministero, per avere il medesimo assunto l'autodeterminazione di sospendere, sia pure limitatamente ad una singola fattispecie, la propria funzione di Autorità di vigilanza, attività rientrante nelle competenze proprie dell'Ufficio al quale il Dirigente stesso era preposto.*

Il procedimento disciplinare, in esito alla delibera emessa in data 30.10.1996 dalla Commissione di Disciplina presso questo Ministero, si è concluso con provvedimento del 22.11.1996 del Direttore Generale degli AA.GG. e del Personale, di irrogazione della sanzione disciplinare della « censura » ai

sensi dell'articolo 79 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n. 3.

Si fa presente, poi, che non c'è stato e attualmente non c'è l'intendimento di rimuovere il Dirigente in parola dalla Divisione di cui è titolare. Un eventuale cambiamento si potrebbe verificare in una logica completamente estranea a quella punitiva, e cioè in sede di riorganizzazione degli assetti delle strutture divisionali allo scopo di migliorare la funzionalità dei servizi.

Si rappresenta, infine, che il Dirigente in questione è stato proposto, con riferimento al secondo semestre 1997, per il premio di qualità della prestazione individuale atteso che, al di là del ricordato e circoscritto episodio, si tratta di funzionario il cui curriculum lavorativo merita apprezzamento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

MARINACCI, VOLONT[00dd], PANETTA e FABRIS. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la domanda di quiescenza dei sottufficiali dell'aeronautica militare è disciplinata dalle leggi n. 599 del 1954 e n. 404 del 1990;

agli stessi già in quiescenza vengono applicate le decurtazioni previste dalla legge n. 335 del 1995, tabella D, nel caso non sia stato raggiunto il massimo contributivo dei trentasei anni —:

se ritenga giuridicamente corretto continuare ad applicare detta tabella D ai militari, quando il comma 23 dell'articolo 2 della stessa legge n. 335 del 1995, prevedeva a carico del Governo, l'obbligo dell'emanazione entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore di norme particolari per gli appartenenti delle forze armate;

come possa giustificarsi l'applicazione della tabella D della legge n. 335 del 1995, laddove, prevedendo decurtazioni a partire da trentasette anni contributivi, non con-

sidera che per i militari il massimo contributivo previsto dalle leggi in vigore è pari a trentasei anni di contributi;

quali iniziative intenda assumere affinché non perduri tale distorsione normativa, che provoca danni economici agli interessati, applicando la tabella D della legge n. 335 del 1995. (4-05231)

RISPOSTA. — *La riforma del sistema previdenziale operata dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335, aveva introdotto nuove norme in materia di accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità per la generalità dei dipendenti privati e pubblici, compresi il personale militare, prevedendo per quest'ultimo (articolo 2, comma 23 lettera b) l'emanazione di appositi decreti delegati allo scopo di armonizzare i trattamenti pensionistici del personale delle Forze Armate con i principi ispiratori della riforma.*

Nelle more dell'emanazione di detti decreti delegati, di concerto con il Ministero del Tesoro è stato possibile applicare al personale militare le favorevoli disposizioni della richiamata normativa, con particolare riferimento a quelle contenute nell'articolo 1, comma 27, lettera b) che dispongono il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, a prescindere dall'età anagrafica, con un servizio utile di 30 anni al 31.12.1995. Per gli anni, di servizio mancanti al tetto massimo contributivo (37), ovviamente si è dovuto applicare anche al personale militare le previsioni della citata legge n. 335/95, che definiva la riduzione percentuale sui relativi trattamenti pensionistici, secondo i criteri indicati dalla annessa Tabella « D ».

Ciò però non ha avuto alcuna influenza, contrariamente a quanto affermato nell'interrogazione, sul personale che andava in quiescenza con il numero massimo di anni (36 anni contributivi). Infatti, con decretazione dal Ministero del Tesoro è stato determinato che il personale militare, destinatario dei citati decreti delegati, poteva cessare dal servizio al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima prevista per la qualifica di appartenenza e che tale cessazione era assimilata al collocamento in

congedo per raggiunti limiti di età. Da ciò consegue che al personale con 36 anni di servizio utile non è stata operata alcuna riduzione per l'anno mancante al raggiungimento dei 37.

Poiché la materia in argomento era estremamente delicata e complessa solo nell'aprile del 1997 è stato emanato il decreto legislativo n. 165 che, in attuazione della delega di cui alla citata legge n. 335/95, contiene le norme di armonizzazione riferite al personale militare con entrata in vigore dal 1° gennaio 1998.

Va detto, comunque, che alla stessa data i requisiti contributivi previsti dalla legge 335/95 sono stati modificati per tutta la Pubblica Amministrazione dalla legge 449/97 (finanziaria del 1998), articolo 59, comma 6, tabella D.

Per i dipendenti militari dell'Amministrazione della Difesa, inoltre, lo stesso articolo 59, comma 12, lett. b) prevede, la modifica di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2 del citato D.Lg.vo n. 165, il conseguimento della pensione di anzianità al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza e in corrispondenza di determinate età anagrafiche.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

MARINACCI. — *Al Ministro per le politiche agricole. — Per sapere — premesso che:*

il consorzio agrario provinciale di Foggia è stato posto in liquidazione con decreto del ministero dell'agricoltura e foreste, in data 20 gennaio 1994;

il signor Pasquale D'Anello in qualità di rappresentante commerciale di detto consorzio con deposito in Sannicandro Garganico, alla pari di altri rappresentanti commerciali, risulta aver maturato per la attività commerciale svolta, una indennità di fine rapporto pari a lire 6.802.397 di cui liquidate, alla data del 3 marzo 1999, lire 566.345 —:

se e quali iniziative intenda assumere per pervenire all'intera corresponsione del dovuto a favore dei beneficiari in considerazione anche del lasso di tempo trascorso dalla liquidazione dell'ente in questione.

(4-22658)

RISPOSTA. — *Si premette che il Consorzio Agrario Provinciale di Foggia è attualmente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, procedura concorsuale in cui la ripartizione delle somme di attivo conseguite in corso di esercizio è vincolata al rispetto della par condicio creditorum.*

Il credito vantato dal signor Pasquale D'Anello nei confronti del consorzio per fine rapporto di rappresentanza è di natura privilegiata, e pertanto da soddisfare con preferenza, al pari ovviamente degli altri crediti di uguale natura.

Ove peraltro non si verifichi una disponibilità finanziaria tale da soddisfare per intero tutti i crediti privilegiati, si procede per riparti parziali, nel rispetto delle norme che regolano la liquidazione coatta amministrativa.

La somma corrisposta alla data del 3 marzo 1999 deve pertanto considerarsi — salvo verifica di altri motivi ostativi alla liquidazione del credito — un'anticipazione sulle spettanze dovute al signor D'Anello, derivante da un riparto parziale dell'attivo tra creditori privilegiati.

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

MASTROLUCA. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

al signor Lacalamita Sabino, appuntato dei carabinieri in pensione, veniva riconosciuto con decreto n. 1455 del 30 giugno 1994, la corresponsione dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 2 della legge n. 30 del 1980, in quanto affetto da patologia che, provocando disturbi neuropsichici, « possono riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti »;

successivamente al riconoscimento di tale indennità, la Corte dei conti, con nota n. 185173 del 17 ottobre 1994 rilevava che nel verbale n. 53 del 13 aprile 1993 il collegio medico legale interno all'ospedale militare di Bari (ove il Lacalamita veniva sottoposto per tre giorni a visite mediche) non aveva indicato se le malattie di servizio fossero pregiudizievoli per la sicurezza dell'ambiente di lavoro;

a fronte di ciò in data 20 giugno 1996 il Ministro della difesa interessava il collegio medico legale di Roma perché esprimesse il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti psico-fisici richiesti dalla normativa vigente;

tale ultimo collegio, senza sottoporre ad alcuna visita medica l'interessato, emetteva il richiesto parere e, in difformità al precedente giudizio, riconosceva il Lacalamita collocabile;

⌘ seguito del suddetto provvedimento si procedeva, con decreto n. 123 del 9 maggio 1997, a revocare l'assegno di incollocabilità, disponendo altresì il recupero delle somme già percepite (fino al mese di dicembre 1995) tramite il ministero del tesoro —:

se non ritenga che la revoca del beneficio non sia imputabile alla mancanza dei presupposti psico-fisici richiesti per l'ottenimento dell'indennità, ma ad un mero aspetto formale addebitabile al collegio medico che ha redatto il verbale n. 53 del 13 aprile 1993;

se non ritenga che in ogni caso i requisiti richiesti vadano accertati attraverso una corretta e precisa visita medico legale e non solo sulla scorta di una non meglio identificata documentazione, sicuramente non sufficiente a rappresentare lo stato psico-fisico del soggetto;

se, peraltro, nel recuperare le somme percepite dall'interessato non si ipotizzi una violazione della legge n. 88/1989, articolo 52, comma 2 e della legge n. 662 del 1996, comma 252;

se non ritenga necessario risottoporre a visita medica collegiale il signor Lacalamita per un definitivo accertamento sull'esistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell'assegno di incollocabilità. (4-19642)

RISPOSTA. — *Il decreto n. 123 del 9 maggio 1997, con il quale è stato annullato il precedente DM n. 1455 del 30 giugno 1994 relativo al conferimento dell'assegno di « incollocabilità » al Sig. Lacalamita Sabino, è stato emesso a seguito del rilievo della Corte dei conti che, in sede di riscontro di legittimità dello stesso decreto n. 1455 aveva eccepito la mancata applicazione delle istruzioni emanate dal Ministero del Tesoro in materia di incollocabilità, le quali prevedono la facoltà dell'Amministrazione procedente di chiedere il parere di un collegio medico sovraordinato "... al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti psicofisici che sono il presupposto per la concessione del beneficio in questione ».*

In tal senso, perciò, in data 20 giugno 1995 è stato interessato il Collegio Medico Legale della Difesa ai fini della suddetta verifica. Tale organo sanitario ha riconosciuto il Sig. Lacalamita « collocabile » e l'istanza presentata dallo stesso in data 14 luglio 1992, per ottenere il trattamento di « incollocabilità », veniva respinta con il contestuale annullamento del provvedimento già emanato a suo favore.

Poiché il citato decreto n. 1455, a seguito del rilievo della Corte dei conti di cui si è accennato, non era stato registrato perdendo di efficacia, non può ritenersi violata alcuna norma delle leggi n. 88/1989 e n. 662/96 in materia di disciplina per il recupero di somme indebitamente percepite. Peraltro poiché l'assegno di « incollocabilità » ha natura accessoria, soggetto a regime diverso rispetto al trattamento pensionistico, non sarebbe stato comunque applicabile al caso di specie l'istituto dell'abbuono dei ratei corrisposti ma non dovuti.

Quanto all'operato del Collegio Medico Legale (C.M.L.), occorre precisare che lo stesso, a mente della legge 22 dicembre 1980, n. 913, non ha alcun obbligo di sottoporre a diretta visita medica l'interessato,

in quanto essa si effettua solo qualora si ravvisi la necessità di definire un'esatta diagnosi, la gravità di un'infermità e l'eventuale controversa ascrivibilità a categoria tabellare di infermità in caso di contrastanti giudizi di altri organismi medico-legali.

Nel caso in esame, il C.M.L. ha condiviso integralmente la diagnosi e la valutazione delle infermità già formulate da altri organismi sanitari pubblici e medico-legali, ritenendo sufficiente ed esaustiva la documentazione sanitaria allegata alla relativa pratica medico-legale. Da tale giudizio è scaturito il parere sfavorevole all'ex militare, secondo cui le infermità del Lacalamita, per loro natura e grado non potevano considerarsi di pregiudizio « alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti », secondo il dettato del 2° comma dell'articolo 1 della legge 482 del 2 aprile 1968.

Inoltre, allo stato degli atti medico-legali non risulta che l'interessato fosse affetto da ulteriori disturbi del tipo indicati dall'interrogante in aggiunta a quelli riscontrati ed esaminati dallo stesso C.M.L.

In ultima analisi, l'annullamento del decreto concessivo consegue ad una verifica legittimamente svolta dall'Amministrazione, quale atto ineludibile derivante dalla richiamata censura della Corte dei conti. Non appare peraltro necessario, allo stato degli atti, procedere ad una revisione del giudizio espresso collegialmente, a meno di nuove evenienze diagnostiche che si ritenesse produrre con istanza di parte.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

MENIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

mentre continuano le trattative diplomatiche italo-slovene e italo-croate a proposito dei diritti delle minoranze e, a quanto affermato ultimamente dai ministri

Maccanico e Fassino, a proposito dei diritti degli esuli istriani espropriati dei loro beni, risultano essere stati adottati da parte delle autorità dei due paesi confinanti atti incompatibili con una reale volontà di positiva risoluzione delle questioni in oggetto;

risulta, in particolare che, le autorità della Repubblica di Croazia avallino l'insediamento ed il possesso, se non proprio un singolare diritto di proprietà senza titolo alcuno, di un cittadino croato su beni in libera disponibilità di cittadini italiani;

i fratelli Umberto Madalen, Giovanni e Renata Carciotti, residenti a Trieste, risultano proprietari in parti uguali dei beni immobili siti ad Umago, c.c.s. Lorenzo costituiti da: P.c. 1579/ 4 seminativo alberato e vigneto di mq. 7872; P.c. 1579/13 orto e frutteto di mq. 1095; P.ed. 231 fabbricato di mq. 82, come da estratto tavolare dd. 15 agosto 1964 F.P. 590, rilasciato dall'ufficio tavolare di Buie e sottoscritto dal residente di quell'ufficio giudiziario - Zuvale Augustin - estratto ottenuto su richiesta del Consolato generale italiano di Capodistria con nota dd. 22 giugno 1964 - n. 07956 Pos. C.9/549/59;

detti beni risultavano essere in libera disponibilità dei detti proprietari, come da nota dd. 2 marzo 1968 - n. 343368 del ministero del tesoro - direzione generale del tesoro - I.g.b.i.e. di Roma;

sino dal 1954, data di esodo, l'abitazione ed i beni sono stati utilizzati dalla madre dei succitati proprietari, Giovanna Zacchigna vedova Madalen, quale legittima usufruttuaria, delle proprietà lasciate dal defunto marito Madalen Antonio;

con l'esodo è stato dato incarico, con atto notarile, di amministrare i beni a Doz Giovanni - abitante ad Umago - S. Giovanni ed immesso per la gestione Zacchigna Feruccio, con il consenso degli aventi titolo;

nel 1961 il Zacchigna Feruccio è stato estromesso d'autorità, senza il consenso dei legittimi proprietari e vi è subentrato certo Visentin Romano Luciano - abitante ad Umago - S. Lorenzo. Quest'ultimo ha

usufruito in proprio di ogni avere, prendendo possesso sia dello stabile che delle aree pertinenti, senza versare alcun compenso ai legittimi proprietari;

risulta avere il predetto inoltre frazionato la proprietà cedendo la particella edificio n. 231 e la catastale 1579/13 a certa Visintin Bruna moglie di Livio Dieghi - abitante a Vienna, e iscritto all'ufficio tavolare - certa Elvira Pisteli, dietro compenso che viene indicato in lire 1.500.000 - per la quota parte;

visto il perdurare di una situazione del genere e considerato che i subentranti si sono installati sui beni menzionati, i proprietari si sono rivolti all'ufficio giudiziario di Buie nella persona del suo presidente - Zuvale Augustin - per ottenere la libera disponibilità dei propri beni usurpati con azione forzosa e senza nessun assenso né compenso;

il detto magistrato, firmatario del foglio di possesso ricordato agli inizi, di fronte alla nuova situazione ha tergiversato, adducendo poi quale giustificazione, che i nuovi (sembra proprietari) sono subentrati in base a un decreto della Commissione locale di riforma dd. 8 maggio 1961, che porta il numero 3.6.III/4258/2144/1961, convalidata dal suo ufficio e trascritto sui libri tavolari;

c'è in merito un'evidente contraddizione tra l'estratto tavolare rilasciato, su richiesta del Consolato italiano in data 20 luglio 1964, che conferma che i tre predetti sono proprietari delle realtà descritte e il decreto di riforma del 8 maggio 1961 che compensa il Visentin, con beni di proprietà privata e non soggetti comunque a clausole restrittive di riforma, sia pure in base alle norme instaurate dagli amministratori dell'ex zona « B »;

trattasi, infatti, di una piccola proprietà immobiliare con uno stabile e non di latifondo, circoscritta da altre piccole proprietà, rimaste tuttora a disposizione dei legittimi proprietari, per cui non poteva trovare applicazione il decreto di riforma menzionato. La verità è che il Visentin,

abitante nelle adiacenze, si era proposto di carpire i beni altrui, tra l'altro a fini speculativi e di conseguenza, aveva predisposto un'azione concordata per entrare in possesso e cedere parte, per poi con il ricavato, realizzare una villetta su altra area limitrofa; va sottolineato ancora che la parte ceduta veniva utilizzata nella stagione estiva dal Dieghi viennese;

quanto tutto ciò abbia a che fare con eventuali riforme agrarie, possono capirlo solo quanti erano interessati alla cosa. Da notare, che in un secondo tempo, il Dieghi e moglie Visentin Bruna sono stati estromessi per cui dal 1983 la proprietà si è resa libera;

il 16 marzo 1978, in base al trattato di Osimo — articolo n. 4 — i fratelli Madalen hanno presentato domanda per avere la libera disponibilità dei beni nella ex zona « B ». Il 21 agosto 1984, il ministero degli affari esteri, D.G.A.E. II ha comunicato che i loro nominativi non comparivano nella lista di coloro ai quali le autorità jugoslave avevano accordato la libera disponibilità dei beni, invitandoli a presentare domanda di indennizzo al ministero del tesoro — D.G. tesoro — div. XIX — Roma facendo riferimento alla posizione: Osimo n. 203;

lo stesso ministero degli affari esteri — D.G.A.E. II — ha provveduto, in data 20 agosto 1984, con telexpresso — n. 072/14412 — a trasmettere la documentazione della sopracitata pratica al predetto dicastero;

in data 1° febbraio 1985, in riscontro al telexpresso del ministero degli affari esteri D.G.A.E., i fratelli Madalen rispondevano di non avere intenzione di presentare domanda di indennizzo vista la loro posizione di legittimi proprietari di diritto; in un secondo tempo, gli stessi, scoraggiati dall'inerzia delle autorità italiane e nel timore di perdere ogni diritto, in data 10 agosto 1985, ai sensi della legge n. 269 del 1958 e decreto del Presidente della Repubblica n. 772, hanno presentato domanda di indennizzo, della quale però non hanno avuto alcuna notizia o seguito;

infine, nel corso del 1993, potevano constatare l'esecuzione di scavi intorno al fabbricato (fino ad allora sigillato), il dragaggio del molo antistante e l'occupazione della casa da parte di un'« importante personalità croata » —:

quali iniziative abbia promosso il ministero degli affari esteri in seguito alle segnalazioni dei legittimi proprietari dei beni di cui sopra;

quale risulti essere lo stato attuale delle pratiche ad oggi senza risposta;

se, in particolare, risponda al vero, che l'immobile « rapinato » ai fratelli Madalen risulti abusivamente occupato dal fratello del presidente croato Franjo Tudjman o se si tratti solo di vociferazioni degli abitanti del luogo, peraltro riportate al di qua del confine; in caso affermativo, come si intenda attivarsi in conseguenza. (4-12791)

RISPOSTA. — Agli atti della Divisione VIII, servizio IV, della Direzione generale del Ministero del tesoro risultava esistente, già nell'ottobre del 1997, il fascicolo pos. 5879-5880/ZB intestato ai Sigg.ri MADALEN Renata, Umberto e Giovanni, relativo ad un fondo rustico con fabbricati sito ad Umago.

Tale fondo, regolarmente valutato dall'Organo tecnico con stima del 21.5.1965 e 12.10.1989, non è mai stato rindennizzato, secondo quanto comunicato dalla suddetta Direzione Generale, a causa dell'inerzia degli aventi diritto, i quali non avrebbero provveduto a trasmettere la documentazione, più volte richiesta, che avrebbe consentito di completare la fase istruttoria e di procedere quindi alla liquidazione di quanto dovuto.

Infine, nulla risulta in merito agli atti né dell'Ambasciata d'Italia a Zagabria, né del Consolato Generale d'Italia a Fiume, mentre l'Ufficio Tavolare del Tribunale di Buie, interpellato in proposito dal suddetto Consolato Generale, ha confermato che i beni suddetti risulterebbero essere stati nazionalizzati nel 1978. Gli estratti tavolari storici riguardanti la proprietà in questione, unitamente a copia del decreto di nazionalizzazione, sono stati consegnati in data

30.07.1998 al Sig. Carciotti, procuratore generale nonché figlio della Sig.ra Renata Madalen.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

MIGLIORI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la materia infortunistica relativa alla polizia municipale è disciplinata dalla legge n. 1124 del 1965;

tale legge non prevede totale copertura assicurativa degli infortuni sul lavoro, essendo limitata a pochissime fattispecie concernenti comunque solo la guida di auto o moto di servizio;

tale normativa iniqua e di evidente disparità di trattamento rispetto ai corpi di polizia dello Stato appare oggi particolarmente penalizzante per gli operatori della polizia municipale e provinciale stante l'esistenza di circolari ministeriali che obbligano l'Inail ad una rigorosa e letterale interpretazione della normativa di legge senza la possibilità di estensioni di buon senso a casi normalmente considerabili di natura « professionale »;

la situazione creatasi determina disagi nel normale svolgimento di ordinaria attività lavorativa della polizia municipale stante i gravi casi di assenza assicurativa per fattispecie quali gli accertamenti edilizi o le normali attività di controllo del traffico —:

quali siano i motivi, oltre quelli finanziari, che hanno determinato l'inoltro di circolari direttive all'Inail che comportano enormi rischi nell'esplicazione della normale attività delle polizie municipali;

se non si reputi opportuna una interpretazione definitiva ed ufficiale della legge n. 1124/1965 come complessivamente in grado di coprire assicurativa-

mente ogni tipologia infortunistica del lavoro da parte degli operatori della polizia municipale. (4-19464)

RISPOSTA. — *In merito ai quesiti posti nell'atto parlamentare suindicato, volti a conoscere i motivi per i quali non sia attuata la copertura assicurativa all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, per quanto attiene gli infortuni e le malattie professionali degli operatori della polizia municipale e, se non si reputi opportuna una interpretazione « definitiva ed ufficiale » del T.U. approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65, nel senso di attuare la citata tutela, per la parte di competenza, si rappresenta quanto segue.*

Secondo le norme vigenti (articoli 1 e 4, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65), le condizioni di tutela sussistono solo per i vigili esposti al rischio specifico derivante dalla conduzione, non occasionale, dei veicoli a motore e da poche altre attività espressamente ricavabili dall'articolo 1, quali la rimozione di veicoli, le riparazioni meccaniche ed elettriche, ecc.

Una estensione dell'assicurazione ad altre fattispecie di attività svolte dai vigili urbani, quali il controllo del traffico, è stata di fatto preclusa da decisioni della Corte di Cassazione. La più rilevante (sez. lav. n. 4940 del 6/5/95) ha escluso l'indennizzabilità, di un infortunio occorso, nello svolgimento del servizio, a vigile urbano viabilista non addetto alla conduzione di veicoli, trattandosi di attività non ricompresa tra quelle protette, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 del decreto suindicato.

In particolare, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 705 del 23/6/1988, ha escluso la tutela assicurativa per gli infortuni occorsi ai vigili urbani che non conducono personalmente veicoli a motore, poiché nella attività di controllo della viabilità non si rinviene quel « rischio specifico » proprio, invece, della conduzione di veicoli.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

MIGLIORI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la società Cerdec di Castello (Firenze) ha notificato la messa in mobilità di n. 101 dipendenti sul totale di 115 e tale Azienda chimica che produce colori per ceramiche e similari pare orientata alla vera e propria dismissione dello stabilimento per concentrare ogni attività produttiva sull'altra unità di Fiorano (Modena);

tale decisione risulta improvvisa e priva di alcuna preventiva concertazione con le organizzazioni sindacali tanto che alcuni mesi fa l'amministratore delegato aveva espresso assicurazioni in merito al futuro occupazionale dei lavoratori;

risulta urgente una iniziativa del ministero tesa ad accertare gli autentici motivi tecnologici, di concorrenza, di sinergia, di redditività che paiono alla base della decisione della società Cerdec di proprietà tedesca che aveva rilevato una storica azienda dell'area produttiva fiorentina —:

quali iniziative immediate si intendano assumere affinché siano verificate possibilità di sinergia produttiva tra lo stabilimento fiorentino e quello di Fiorano della Cerdec al fine di salvaguardare una significativa presenza occupazionale dell'area fiorentina. (4-19468)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si fa presente, in via preliminare, che la CERDEC ITALIA S.p.A. ha avviato un piano di riorganizzazione complessivo che comporta, tra l'altro, il trasferimento dell'attività produttiva dallo stabilimento di Firenze a quello di Modena ed il mantenimento a Firenze del laboratorio ricerca e sviluppo e del ramo commerciale.*

A tal fine la società, in data 7.9.1998 ha avviato una procedura di mobilità per n. 101 lavoratori dello stabilimento di Firenze e per n. 15 dipendenti dello stabilimento di Modena.

Premesso ciò si rappresenta che dopo numerosi incontri, sia in sede sindacale che ministeriale, al fine della soluzione della

vertenza, le Parti hanno sottoscritto, in data 30.11.1998 presso questo Ministero un verbale di accordo con il quale si esauriva la procedura di mobilità avviata e l'azienda si impegnava a presentare domanda di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per riorganizzazione dall'11.12.1998 e per diciotto mesi per n. 95 addetti degli stabilimenti di Firenze e Modena.

Inoltre, durante il periodo di CIGS la società attuerà un piano di gestione del personale sulla base dei seguenti strumenti:

mobilità per coloro che hanno maturato i requisiti per il pensionamento o li matureranno durante la CIGS o il successivo periodo di mobilità;

mobilità per coloro che accetteranno tale istituto;

possibili ricollocazioni presso altre aziende.

Le parti hanno concordato, poi, di incontrarsi entro il dicembre 1999 per verificare l'andamento del piano di riorganizzazione e del piano di gestione degli esuberanti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

MIGLIORI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la società cooperativa Cooper Chianti di Impruneta (Firenze) aderente alla L.N.M.C.-Arcat è stata oggetto di liquidazione coatta da parte del ministero del lavoro e della previdenza sociale;

tale decisione ha provocato una situazione drammatica per oltre 600 famiglie che, oltre a gravi danni economici, corrono il rischio di vedere non realizzato il proprio diritto alla proprietà dell'abitazione;

tale cooperativa ha sicuramente usufruito di finanziamenti pubblici (statali o regionali o entrambi);

ogni iniziativa delle istituzioni appare doverosa e necessaria sia ai fini dell'accertamento delle responsabilità amministrative sia per accordare certezza ai cittadini che corrono il rischio di vedere vanificati i loro sacrifici —:

quali siano i motivi della decisione di liquidazione coatta decisa dal ministero e quale sia l'esito del lavoro dei commissari liquidatori;

se corrisponda al vero che dall'indagine svolta dal ministero siano emerse fattispecie di comportamento penalmente perseguibile e se ne sia stata informata la magistratura competente;

quanti e quali risorse pubbliche siano state assegnate alla società cooperativa *Cooper Chianti* di Impruneta (Firenze) e se non si ravvisino l'urgenza e la necessità di una ulteriore indagine ministeriale (*ad hoc*) sul loro effettivo utilizzo. (4-20032)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si fa presente, in via preliminare, che la Società Cooperativa Cooper Chianti, con sede in Impruneta (Firenze), aderisce all'Associazione di rappresentanza Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e pertanto è soggetta, per le ispezioni ordinarie, alla vigilanza di quest'ultima.*

Premesso ciò si rappresenta che la cooperativa è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2540 c.c., a seguito di accertamenti ispettivi effettuati in data 30.4.1998 dalla Associazione suddetta. Detti accertamenti hanno evidenziato una situazione di insolvenza tale da rendere doverosa l'adozione del provvedimento «de quo», avvenuta con decreto direttoriale del 12 giugno u.s. A tale proposito si ritiene opportuno sottolineare che la denunciata, grave situazione in cui versano le famiglie dei soci della cooperativa non è certo conseguenza di tale provvedimento, bensì dello stato di decozione dell'ente che ne ha costituito presupposto indefettibile.

Per quanto concerne l'accertamento di eventuali responsabilità, anche penali, degli ex amministratori dell'ente si rende noto

che, secondo quanto riferito a questa Autorità di vigilanza, i commissari liquidatori stanno predisponendo la relazione alla competente Procura della Repubblica, ai sensi dell'articolo 33 della legge fallimentare e, ricorrendone i presupposti —previa apposita autorizzazione ministeriale — potranno promuovere azione di responsabilità.

Si precisa, inoltre, che dall'esame degli atti riguardanti la cooperativa in esame non risulta che la stessa abbia usufruito di pubblici finanziamenti.

Relativamente alla richiesta di effettuare una ulteriore indagine ministeriale, si fa presente che la normativa vigente non prevede tale possibilità facendo salvi i casi di ipotesi di irregolarità nella gestione della procedura concorsuale imputabili ai commissari liquidatori.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

ORTOLANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

i lavoratori del GFT (gruppo finanziario tessile) di strada Cebrasa 75 a Settimo Torinese (Torino) sono scesi in lotta a sostegno dei 27 operai dell'impresa di pulizia Simei che, dall'inizio del mese di febbraio, rischiano il loro posto di lavoro perché la Simei ha perso l'appalto dei lavori di pulizia alla GFT vinto invece dalla « Cooperativa Idea 2 »;

le cooperative dispongono di un proprio statuto interno e per entrare a farne parte bisogna diventarne soci;

la cooperativa Idea 2 ha proposto ai lavoratori di aderire attraverso un versamento di 400 mila lire per gli uomini e 360 mila lire per le donne con la retribuzione oraria di 9.000 lire lorde, senza tredicesima né quattordicesima mensilità, in assoluta assenza di ferie e malattia;

un incontro, svoltosi nei giorni scorsi, fra lavoratori responsabili della Cooperativa Idea 2 si è concluso con un nulla di

fatto per l'inamovibilità della dirigenza dalle proprie posizioni;

in caso di non accettazione di tali posizioni i lavoratori perdono il posto di lavoro —:

quali iniziative legislative il Governo intenda intraprendere per garantire i diritti dei lavoratori facenti parti di cooperative simili ad « Idea 2 » ai fini di un'uguaglianza di trattamento economico per lavoratori esercitanti mansioni simili e della difesa del posto di lavoro. (4-15765)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, relativa alla situazione creatasi presso la Società G.F.T., in seguito all'appalto per le pulizie aggiudicato alla società cooperativa di produzione e lavoro « Idea » di Torino, si fa presente che dall'ispezione ordinaria eseguita dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Torino, in data 23.3.98, è emerso che la Società è stata costituita nel 1995 da 9 soci — già amministratori e dipendenti della S.p.A. TECNIOMNIA — privi dei requisiti professionali prescritti dall'articolo 23, comma 1 del D.L. C.P.S. n. 1577/47 ed in violazione delle cause di incompatibilità previste dal comma 2 del medesimo articolo 23 nonché dell'articolo 2399 c.c.*

Lo statuto reca come scopo sociale quello di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa, che ne è l'oggetto, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Con decorrenza 1° febbraio 1998, la cooperativa in argomento ha acquisito l'appalto dei lavori di pulizie presso tutti gli stabilimenti del G.F.T. (sia in provincia di Torino che in altre province) subentrando all'impresa SIMET s.r.l. che gestiva in precedenza il medesimo appalto.

La cooperativa, secondo quanto sancito dal 2° comma dell'articolo 5 dello Statuto Sociale, non può avere dipendenti ma solo soci-lavoratori; pertanto ha comunicato per iscritto a tutti gli ex dipendenti della SIMET s.r.l., già operanti nell'appalto in argomento, la disponibilità ad integrarli nella propria compagine sociale, in qualità di soci lavoratori, con decorrenza 1° febbraio 1998.

Nessuno dei lavoratori, tra coloro che operavano negli stabilimenti del G.F.T. di Torino e provincia, ha accettato la proposta di essere ammesso presso la cooperativa in qualità di socio lavoratore e pertanto, presso detti stabilimenti, non opera più nessuno degli ex dipendenti della SIMET s.r.l.

La cooperativa, al fine di fronteggiare gli impegni derivanti dall'acquisizione del nuovo appalto, con decorrenza 2 febbraio ha ammesso nuovi soci lavoratori, i quali, all'atto dell'ammissione hanno dovuto, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto, versare la quota sociale unitamente al così detto sovrapprezzo fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Per l'anno 1998 la quota di iscrizione ammonta a £. 60.000 ed il sovrapprezzo a £. 300.000.

Per il resto, la posizione giuridica e contrattuale dei nuovi soci è equiparata a quella degli altri soci.

Si fa presente, poi, che poiché l'ispezione del marzo u.s. si è conclusa con la proposta di adozione del provvedimento di nomina di un commissario governativo, ai sensi dell'articolo 2543 c.c., la Direzione Generale della Cooperazione di questo Ministero ha ritenuto opportuno, in via propedeutica, attivare la procedura prevista dall'articolo 11 del D.L.C.P.S. n. 1577/47; di conseguenza la Direzione Provinciale di Torino ha diffidato l'ente « de quo » a sanare, entro un termine prefissato, le irregolarità riscontrate in sede ispettiva.

Quanto sopra anche in considerazione della volontà espressa dai soci fondatori di volersi dimettere affidando ai soci lavoratori la conduzione dell'ente.

In sede di accertamento ispettivo a seguito di detta diffida, disposto dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Torino al fine di verificare l'avvenuta o meno regolarizzazione della gestione della cooperativa in oggetto, l'ispettore incaricato ha potuto accertare che l'ente ha sostanzialmente adempiuto alle prescrizioni formulate a conclusione dell'ispezione ordinaria datata 23 marzo 1998.

In particolare i soci fondatori, privi dei requisiti professionali richiesti dall'articolo 23 del D.L.C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre

1947, si sono dimessi ed è stato nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione composto da soci lavoratori della cooperativa, ex dipendenti della società TECNIOM-NIA; i responsabili dell'ente si sono inoltre attivati al fine di dare allo stesso un'organizzazione indipendente da quella della suddetta società provvedendo, tra l'altro, ad acquistare nuove attrezzature ed acquisire commesse di lavoro in proprio.

Sono state sanate anche altre irregolarità amministrative e gestionali e, pertanto, alla luce di quanto esposto e della reale, attuale situazione della cooperativa non si ritiene opportuno, allo stato, adottare il provvedimento di gestione commissariale, ex articolo 2543 c.c.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

OSTILIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

è in atto il programma di alienazione dei beni immobili degli enti previdenziali pubblici ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104;

nell'ambito di tale programma, l'Inpdap, primo tra tutti gli enti previdenziali, ha dato inizio alla vendita di sua pertinenza riguardanti negozi, uffici e appartamenti per cui secondo notizie di stampa, più di ottomila famiglie, equivalenti a circa il 40 per cento degli affittuari dell'Inpdap a Roma, si sarebbero dichiarate disposte ad acquistare il proprio appartamento;

l'attuale normativa prevede la possibilità che gli inquilini possano acquistare l'immobile solo nel caso in cui l'acquisto riguardi tutti gli appartamenti e, a tale scopo, venga istituita una apposita cooperativa fra tutti gli acquirenti;

a causa di tale condizione, solo in pochissimi casi è stata raggiunta da parte

dei conduttori la prevista totalità dei consensi all'acquisto dell'immobile e solo una esigua minoranza delle famiglie interessate all'acquisto si trova quindi nelle condizioni di poter acquistare la propria casa di abitazione, mentre la domanda di acquisto presentata individualmente da parte di numerose famiglie, secondo quanto dichiarato dagli stessi dirigenti dell'Inpdap, non viene neanche presa in considerazione —:

quali misure il Governo intenda mettere in atto per andare incontro alle esigenze manifestate dai numerosi inquilini di immobili degli enti previdenziali, che, allo stato attuale non possono vedere soddisfatta la legittima aspirazione ad acquistare la propria abitazione nei casi in cui non riescono a raggiungere la prevista unanimità nell'acquisto dell'immobile;

se quanto successo con la vendita degli immobili dell'Inpdap sia destinato a ripetersi con la vendita del patrimonio immobiliare degli altri enti previdenziali e quale sia il calendario di tali vendite;

data la molteplicità delle tipologie di immobili possedute dagli enti, cosa si intenda esattamente con il termine di « lotti » che, secondo la legge, dovrebbe indicare la più piccola unità immobiliare vendibile in blocco, in particolare in relazione al caso in cui in un edificio o in un complesso di edifici siano presenti più scale condominiali;

se la cooperativa degli inquilini di un singolo edificio ad uso abitativo si possa sostituire nell'acquisto a quegli inquilini non disponibili ad acquistare il proprio appartamento, e in quale misura massima. (4-17710)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, che interessa il programma di alienazione dei beni immobili degli Enti Previdenziali, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha comunicato quanto segue.

Nell'ambito del programma di dismissione dei beni immobiliari previsto dal de-

creto-leggevo 16.2.96, n. 104, l'INPDAP ha avviato un sondaggio diretto ad accertare l'interesse degli inquilini all'acquisto.

Terminata questa fase, gli immobili per i quali sia pervenuta richiesta di acquisto da parte della totalità degli assegnatari o di una consistente loro maggioranza, verranno sottoposti a perizia estimativa; sul prezzo così determinato, verrà applicata la riduzione del 30 per cento in conformità a quanto stabilito dalla L. 662/96, e saranno attivate forme di pagamento agevolate in favore di determinate categorie di conduttori, espressamente indicate dall'articolo 6 del richiamato D.L.vo 104/96.

Il medesimo Decreto ipotizza la possibilità di esercitare il diritto di prelazione anche in forma collettiva al fine di sostituirsi, sotto tale veste, agli inquilini non interessati all'acquisto.

Allo stato attuale gli Uffici che trattano la materia non dispongono di elementi definitivi circa la consistenza, espressa in percentuale, di inquilini interessati all'acquisto dei beni da loro stessi occupati, in quanto sono tuttora in corso gli adempimenti connessi alla ricezione delle relative domande.

Per quanto concerne i punti relativi ai criteri ed alle misure di vendita, gli Uffici della Direzione Centrale del Patrimonio competenti per materia hanno promosso incontri con gli altri Enti Previdenziali destinatari del citato D.L.vo 104/96, al fine di concordare al riguardo modalità univoche di comportamento, in linea con i principi sanciti dalla legge in argomento e a salvaguardia degli interessi comuni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

POLI BORTONE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere quali e quanti progetti siano stati finanziati in rapporto al progetto « operatore termico per restauro pietre dure » (P.O. 940026/1 Fasc. 494/26 Avv. 8/97).

(4-21610)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si comunica che

« Operatore tecnico per restauro pietre dure » è il titolo di un progetto presentato dal Comune di Lecce in base ai requisiti contenuti nel Programma Operativo n. 940026/1, Asse 1.2a: Disoccupati di lunga durata-Avviso 8/97.

Il progetto non ha, al momento, ricevuto il finanziamento richiesto, sebbene inserito in graduatoria per raggiungimento della soglia di sufficienza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

PORCU. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il consiglio di amministrazione dell'Inps in data 20 gennaio 1998 ha deliberato di indire due concorsi per l'assunzione di complessive 574 unità, ma detti concorsi non prevedono posti per la regione Sardegna;

nella regione Sardegna ed in particolare a Sassari esiste una grave carenza di organico che come conseguenza comporta uno scadimento della qualità del servizio con un allungamento dei tempi di risposta all'utenza;

il comitato provinciale dell'Inps di Sassari ha rappresentato più volte agli organi centrali lo stato di disagio in cui è costretta ad operare la struttura territoriale dell'Istituto;

quali provvedimenti intenda prendere nei confronti dell'Inps affinché vengano banditi i concorsi per coprire i vuoti nella pianta organica della provincia di Sassari, anche in considerazione del fatto che non sembra che ci siano dipendenti delle sedi Inps del centro-nord che abbiano fatto richiesta di trasferimento nell'isola.

(4-16490)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, riguardante la carenza di organico delle Sedi INPS dislocate in Sardegna, l'Istituto Nazionale della

Previdenza Sociale ha fatto presente di aver indetto un concorso a n. 160 posti per la settima qualifica funzionale - profilo di collaboratore amministrativo, bandito sulla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio u.s.

L'Istituto ha evidenziato, inoltre, che dei posti messi a concorso, n. 60 sono destinati alla Regione Sardegna.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

RICCI e MAGGI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

è alquanto avvertito, tra la popolazione agricola della provincia di Foggia, lo stato di disagio determinato dal centro operativo Inps in ordine alle operazioni di liquidazione della disoccupazione agricola;

lo stato di disagio è da porsi in relazione:

a) alla determinazione assunta dall'Inps di non procedere alla liquidazione della particolare indennità Ds/Agr. con il riferimento al salario medio convenzionale;

b) al riconoscimento, ai fini pensionistici, della indennità di malattia, maternità ed infortunio dei contributi figurativi calcolati sul salario di riallineamento anziché sul salario medio convenzionale;

c) al diniego della erogazione della Ds/Agr. ai lavoratori agricoli, nel contempo soci di cooperative —:

se non si ritenga di istituire un tavolo concertativo con le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori agricoli per concordare le linee di orientamento da dare alla direzione generale Inps al fine di evitare l'acuirsi di tensioni tra i lavoratori che potrebbero comportare gravi ripercussioni sull'ordine pubblico. (4-17430)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare l'Istituto*

Nazionale di Previdenza Sociale ha rappresentato quanto segue.

La liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola relative al 1997, verrà effettuata sulla base dei salari medi convenzionali 1996, « cristallizzati » in base all'articolo 4 del decreto legislativo n. 146/97.

Per quanto riguarda il diritto alle prestazioni di disoccupazione agricola dei soci-lavoratori di cooperative agricole, si rappresenta che le stesse possono essere concesse nella ipotesi in cui, pur permanendo la qualità dell'interessato di « socio », l'attività che impernia tale qualificazione venga a cessare. Al riguardo, l'Istituto Nazionale di Previdenza ha già fornito alle proprie sedi le relative disposizioni.

In merito alla contribuzione figurativa da utilizzare a fini pensionistici si precisa che in base a quanto disposto dall'articolo 8, comma 7, della legge 23 aprile 1981, n. 155, tale contribuzione deve essere raggiunta a giornate, computando n. 6 giornate per ogni settimana.

Una volta effettuata tale trasformazione, la contribuzione stessa deve essere considerata alla stessa stregua della contribuzione giornaliera obbligatoria, che sia stata versata sul salario di riallineamento anziché sul salario medio convenzionale. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 1998 e ai sensi del citato decreto legislativo n. 146 del 16 aprile 1997, nel caso che le retribuzioni contrattuali degli operai agricoli a tempo determinato avessero già superato le retribuzioni convenzionali provinciali determinate con gli appositi decreti emessi nell'anno 1996, i contributi non possono che essere rapportati a dette retribuzioni contrattuali e non a quelle convenzionalmente determinate a livello provinciale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

ANTONIO RIZZO. — *Ai Ministri per le politiche agricole e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a tutt'oggi le aziende agricole, gli agricoltori, i proprietari di terreni devastati a

Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici, non hanno ricevuto ciò che era stato deliberato nelle ordinanze del ministero dell'interno e per il coordinamento della protezione civile -:

per quali motivi vi sia un grave ritardo nell'erogazione dei finanziamenti al settore agricolo fortemente danneggiato nel maggio 1998 in Campania;

quali urgenti iniziative vogliano, ognuno per le proprie competenze, mettere in essere affinché il settore agricolo delle cittadine campane, unica risorsa nella maggior parte dei casi, possa riprendere la propria capacità produttiva. (4-21846)

RISPOSTA. — *In relazione ai danni subiti dalle aziende agricole a causa delle frane che il 4 e 5 maggio 1998 hanno colpito i Comuni di Sarno, Siano e Bracigliano in Provincia di Salerno e Quindici in Provincia di Avellino, questo Ministero, su proposta della Regione Campania, ha emesso il decreto di declaratoria n. 98/1265/101.178 del 4.8.1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20.8.1998, per l'attuazione degli interventi del Fondo di Solidarietà Nazionale (legge n. 185/92).*

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

ORESTE ROSSI, PAOLO COLOMBO e BAMPO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - premesso che:

gli interroganti sono venuti a conoscenza tramite notizia stampa di due casi - sarebbero un centinaio in tutto il Paese - di disguidi legati all'entrata in vigore della « legge Dini », legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

il primo caso, relativo al signor Domenico Lauretta, è apparso su *La Stampa* in un articolo a firma M.D., dal titolo « Beffato dalla legge Dini. Attenderà la pensione per mesi a causa del disguido contributivo » che riporto integralmente: « È in congedo dal settembre 1996

dopo trentacinque anni di lavoro, ma non ha ancora ricevuto una lira di pensione e dovrà attendere diversi mesi prima di ottenere un acconto. La vittima della singolare vicenda è il novese Domenico Lauretta, di cinquantasei anni, abitante in via Croce 28, noto in città per la lunga militanza di volontario nella Croce Rossa e nell'associazione donatori di sangue. Lauretta ha i requisiti del pensionato e i funzionari Inps ammettono che la domanda presentata a suo tempo era regolare. Eppure, per lui non sembrano esserci speranze di percepire ciò che gli spetta. « Tutta colpa di un brevissimo periodo di contributi versati da autonomo, a fronte di una vita trascorsa come dipendente di due aziende locali (prima l'Italsider, poi la Vosacec; ndr) e della casa di riposo « Fioridaliso » - sostiene -. Sono sempre stato un lavoratore subordinato, ma quell'intermezzo da commerciante mi sta creando un'infinità di problemi. L'Inps ha spiegato che la mia posizione è diventata particolare, perché c'è stata una variazione alla normativa: ora, sono soggetto alla legge Dini e forse otterrò la prima mensilità, senza arretrati, solo nel febbraio 1999. Ma non escludo altri slittamenti ». Domenico Lauretta è sconcertato e si sente anche umiliato. « È come se fossi disoccupato a tutti gli effetti - spiega -. Volevo godermi un pò di *relax* con la moglie e invece lei è costretta a lavorare per far quadrare il bilancio familiare ». Ora, il novese cerca altri « compagni di sventura » per promuovere una protesta eclatante contro il governo. « Ho già contattato quotidiani, periodici e televisioni locali - dice ancora Lauretta -. E vorrei avere uno spazio a Rai Tre, nel programma a difesa dei diritti dei cittadini. Ma chiedo la collaborazione di chi è nelle mie stesse condizioni, perché l'unione fa la forza. Secondo l'Inps, in Italia sono circa un centinaio i casi analoghi al mio »;

il secondo caso, relativo alla signora Arcaini, è apparso su *Il Giornale di Gavi* come lettera scritta dal marito dell'interessata, Luciano Arcaini che riporto integralmente: « Egregio direttore, le scrivo per sottoporre una situazione di ingiustizia che

non intendo digerire. Mia moglie ha effettuato versamenti, a fine pensionistico, per quaranta anni, con una anzianità di servizio effettivo di trentasette anni e non ha diritto a percepire la pensione. Ha iniziato a lavorare come operaia a 14 anni, dopo il decesso del padre, per nove anni e mezzo. Dopo di che si è licenziata ed ha proseguito l'attività lavorativa in proprio come commerciante, ininterrottamente dal 1971 ad oggi. Dal 1971 agli anni 1980 ha proseguito con versamenti volontari la posizione da dipendente, perché la legislazione allora vigente non le permetteva la ricongiunzione contributiva ed avrebbe perso quasi dieci anni di anzianità. Dopo il 1980 il legislatore mise rimedio a questa ingiustizia col risultato che: ricongiunse sì i contributi, ma pure i tre anni di volontaria che si accavallarono ai versamenti obbligatori nella gestione del commercio. Ovvio dirlo l'Inps, si guardò bene dal rimborsarli e quindi è come buttarli dalla finestra. Nel frattempo abbiamo effettuato versamenti « a fondo di solidarietà » per risanare il deficit della gestione autonoma. Arriva il buon Dini con la sua « illuminata » riforma e mia moglie si ritrova (trentaquattro anni e tre mesi di lavoro) a dover proseguire per altri cinque anni perché è autonoma: lei sì e gli altri no!! E dice che solidarietà ne ha già elargito abbastanza, ma non basta. Ai giorni nostri la finanziaria 1998 riconosce qualche diritto ai lavoratori precoci, ma ahimè solo ai lavoratori dipendenti. Piccola riflessione e dico: anche mia moglie è stata dipendente, anche lei è stata operaia a libro paga a quattordici anni, del resto la gestione autonoma è sorta solo dal 1965 e quindi solo il lavoratore dipendente può far valere la precocità attualmente e quindi!? Nulla da fare: l'Inps respinge la domanda. Trentasette anni di lavoro con quaranta di versamenti non bastano a causa dell'età. Deve lavorare ancora tre anni salvo fregature dell'ultima ora alle quali ormai siamo abituati. Ora io dico « basta », non voglio continuare ad essere sodomizzato per legge: il Papa insiste a dire che è peccato ed anch'io sono dello stesso avviso! Perché un operaio precoce che diventa dirigente dell'azienda ha di-

ritto ugualmente a questo trattamento e uno che è diventato dirigente della sua ditta no? Le nostre fatiche e i nostri soldi sono diversi da quelli del dipendente o siamo noi che siamo proprio dei figli bastardi? Come se non bastasse quando mia moglie andrà in pensione le verrà liquidata (sempre per pura ipotesi, visto che certezze non ne esistono più) una pensione così calcolata: una percentuale del sessanta per cento sulla media degli ultimi dodici anni di commercio; ed una quota del venti per cento sulla media degli ultimi sei da dipendente che risalgono a trent'anni fa. Ma a quale altro disgraziato spetta un trattamento simile!?! Non sono rassegnato, tant'è che sto per far causa all'Inps, ma voglio gridare più forte che posso per sfogare tutta la mia rabbia » —

quali provvedimenti intenda adottare al fine di trovare adeguate soluzioni per l'esiguo numero di casi simili a quelli riportati, che rappresentano una palese ingiustizia a danno di lavoratori che per decenni hanno contribuito al sistema pensionistico nazionale e si trovano oggi nella impossibilità di percepire quanto loro dovuto. (4-18980)

RISPOSTA. — In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato gli elementi conoscitivi inerenti sia al Sig. Laretta Domenico, nato il 7 dicembre 1941 che alla Sig.ra Bisio Franca, nata il 18 luglio 1945, coniuge del Sig. Arcaini Luciano, come di seguito esposto.

Il Sig. Laretta può far valere 736 contributi settimanali per attività lavorativa subordinata, nel periodo compreso tra 1° aprile 1958 ed il 30 novembre 1975, 720 contributi settimanali per attività lavorativa autonoma, nel periodo dal 1° dicembre 1975 al 30 settembre 1989 a carico della gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, nonché 371 contributi settimanali per contributi volontari nel periodo dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1997, quindi complessivamente 1827 contributi settimanali.

A norma dell'articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'interessato

avrebbe potuto conseguire il diritto alla pensione di anzianità a carico della gestione speciale degli esercenti attività commerciali con decorrenza dal 1° aprile 1998, avendo perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità nel quarto trimestre dell'anno 1997.

Per effetto della disciplina dei pensionamenti di anzianità con decorrenza dal 1° gennaio 1998, stabilita dall'articolo 59, commi 6 e 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'interessato, compiendo il 57° anno di età nel dicembre 1998, può conseguire il diritto alla pensione di anzianità dal 1° dicembre 1999.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi che avevano maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità nelle relative gestioni previdenziali anteriormente al 1° gennaio 1998, la legge n. 449/97 non permette di individuare un regime transitorio, come previsto per i lavoratori dipendenti (cioè i lavoratori che conseguono la pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti), per stabilire la data di accesso al pensionamento.

Per una maggiore armonizzazione della disciplina dei termini di accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in relazione al tempo di maturazione dei requisiti, per le due categorie di assicurati (autonomi e dipendenti), questa Amministrazione ha espresso l'avviso che sia necessaria l'emanazione di una norma di raccordo che consenta ai lavoratori autonomi, che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1997, di usufruire di una finestra specifica. Tale normativa a tutt'oggi non è stata emanata.

La Sig.ra Bisio può far valere 11 contributi settimanali per attività lavorativa autonoma, nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 luglio 1959, 469 contributi settimanali per attività lavorativa subordinata nel periodo dal 1° agosto 1959 al 30 giugno 1969 e, 1348 contributi settimanali per attività lavorativa autonoma nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1971 al 31 dicembre 1996, nella gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali. Complessivamente,

quindi, alla predetta data del 31 dicembre 1996, i contributi settimanali ammontano a n. 1828.

L'interessata non ha maturato i requisiti per conseguire il diritto alla pensione di anzianità a carico della gestione degli esercenti attività commerciali, richiesti dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non avendo perfezionato il requisito dell'età (56 anni).

A norma dell'articolo 59, commi 6 e 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la signora Bisio maturerà in costanza di lavoro i requisiti (2080 contributi settimanali) per il diritto alla pensione di anzianità a carico della gestione degli esercenti attività commerciali nel 4° trimestre del 2001 e potrà fruire di tale trattamento con decorrenza dal 1° luglio 2002.

Per quanto attiene alla affermazione della Sig.ra Bisio di essere « lavoratrice precoce », si rappresenta che la tabella b) di cui alla legge n. 335, richiamata dall'articolo 59, comma 7, della legge n. 449, per i lavoratori che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva anteriormente al 19° anno di età, trova applicazione nei confronti dei lavoratori che conseguono la liquidazione della pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (articolo 1, commi 25 e 26, della legge 335/95) e non nelle gestioni dei lavoratori autonomi.

Da ultimo, si fa presente che i versamenti volontari, effettuati dal 1° maggio 1971 al 29 settembre 1979, concomitanti con l'iscrizione come lavoratrice autonoma nella gestione dei commercianti, sono utili ai fini della misura della pensione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

SAVARESE. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'attuale situazione economica italiana non consente un adeguato sviluppo occupazionale;

a parziale soluzione di ciò, questo Governo, ha emanato, in data 7 agosto 1997, il decreto legislativo n. 280, in attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, contenente un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro per l'utilizzo di centomila giovani disoccupati, in età compresa tra i ventuno ed i trentadue anni, da impiegare nelle zone che abbiano registrato, nel 1996, un tasso di disoccupazione superiore a quello della media nazionale;

la regione Lazio ha conseguito il primato negativo tra le regioni italiane, ed occupa il decimo posto della classifica europea dopo Spagna e Portogallo;

l'Ufficio provinciale del lavoro nella sua sede distaccata di Civitavecchia ha contato oltre dodicimila disoccupati, dei quali più di 8.700 potenziali fruitori di codesto piano straordinario, ma, solo una piccola percentuale della cifra suindicata risulta attualmente impiegata con queste modalità, a causa delle precarie condizioni economiche e la relativa mancanza di requisiti richiesti dalla suddetta legge, delle imprese presenti sul territorio di Civitavecchia;

per l'attività svolta con le borse di lavoro (venti ore settimanali), ai giovani spetta un sussidio mensile di lire ottocentomila corrisposto direttamente dall'Inps;

le necessità di vedere i frutti del proprio lavoro risultano, per i giovani borsisti tirocinanti, una reale fonte di incentivazione al miglioramento ed una spinta per il futuro conseguimento delle proprie ambizioni;

ad oggi, l'erogazione del sussidio ad ogni giovane tirocinante borsista perviene a mezzo recapito postale (con sola ordinaria affrancatura), spedito dalla sede della direzione nazionale della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, sita in Arezzo, con gravi rischi di mancato recapito e, soprattutto, con ingenti e continui accumuli di ritardo;

ogni forma di lavoro prevede per legge un giusto compenso formulato nei modi e soprattutto nei tempi, ma in alcuni casi i ritardi accumulati per l'erogazione del sussidio previsto si aggirano attorno ai due mesi;

il fisco, qualora un cittadino italiano trasgredisca le vigenti disposizioni previste per il pagamento di un qualsivoglia tributo, o, nella fattispecie, risulti inadempiente alla scadenza fissata, prevede interessi moratori, calcolati dalla data fissata per la scadenza del pagamento fino al giorno di avvenuto pagamento compreso, che andrebbero ad aggiungersi al dovuto —:

quali siano le motivazioni atte a giustificare tali gravi inadempienze e a carico di chi siano da imputare;

se siano previste forme di rimborso a tasso corrente per i periodi di inadempienza, e, qualora lo siano, in che tempi potrebbero essere restituite alla comunità dei giovani borsisti. (4-17824)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione in oggetto, dagli accertamenti esperiti dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma è emerso quanto segue.

Presso il Servizio Politiche del Lavoro — Sezione di Civitavecchia — e dall'esame della documentazione acquisita presso la sede locale dell'INPS risultano autorizzate all'attivazione di borse lavoro n. 76 aziende.

Le predette aziende si sono rese disponibili ad occupare complessivamente 284 giovani in stato di disoccupazione, di cui n. 159 in possesso di diploma di scuola media superiore e n. 125 disoccupati sprovvisti di tale titolo.

Hanno usufruito del beneficio previsto dal D. Lgs. n. 280/97, n. 188 giovani che svolgono attività lavorativa presso 76 ditte operanti nei comuni di Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Manziana, S. Marinella, Tolfa, Trevignano Romano.

I funzionari della Sede INPS di Civitavecchia hanno precisato che, per la determinazione dell'importo da erogare mensil-

mente ai lavoratori impegnati nelle borse di lavoro, è necessario elaborare i dati occupazionali dai quali, a seguito di calcoli contabili, si ricava l'importo spettante ad ogni lavoratore.

Entro 15-18 giorni dalla fine del mese lavorativo, l'INPS invia all'istituto bancario autorizzato al pagamento, l'ordine di emettere assegni circolari in favore dei beneficiari, ovvero, in presenza di coordinate bancarie, di accreditare gli importi di sussidio dovuti sui conti correnti intestati ai lavoratori in argomento.

Si precisa, poi, che per l'attuazione delle borse di lavoro si richiedevano per i lavoratori e per le aziende, particolari requisiti.

Non tutti i lavoratori e non tutte le aziende ubicati nel territorio, che fanno capo alla sezione di Collocamento di Civitavecchia, hanno potuto aderire alla iniziativa contemplata nel D. lgs. n. 280 del 7.8.1997.

Per quanto riguarda, infine, il ritardato pagamento delle borse di lavoro da parte della sede INPS di Civitavecchia, l'Istituto ha fatto presente che detto ritardo si riferisce al primo mese di gestione ed è stato causato dalle necessarie operazioni di acquisizione e controllo in ossequio alle disposizioni legislative e che, a decorrere dal secondo mese il pagamento del sussidio in favore dei giovani borsisti viene erogato regolarmente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

SCALIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che l'impresa editrice del quotidiano di Roma *Il Tempo* usufruisca dei contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 a favore degli « organi di partiti o movimenti ammessi a finanziamento pubblico » ai sensi della vigente normativa in materia;

risulta, inoltre, che sulla testata del citato quotidiano si continui a definire il medesimo « quotidiano indipendente », cir-

costanza questa palesemente contraddetta da quanto indicato nel « tamburino », pubblicato nell'interno del giornale, dove lo stesso è più correttamente definito « Organo di libertà e solidarietà », quindi di un movimento fondato da un parlamentare e ammesso al contributo pubblico;

la citata legge n. 250 del 1990 condiziona la concessione del contributo dalla stessa previsto (articolo 3 comma 10) alla « esplicita menzione riportata in testata » da cui il quotidiano risulti essere « organo di partito o giornale di forza politica », ciò per evidenti necessità di trasparenza e correttezza nei confronti dei lettori i quali hanno diritto di conoscere la sostanziale differenza esistente fra quotidiani di tale natura e quelli che vengono comunemente definiti indipendenti —:

se non ritenga opportuno segnalare alle competenti autorità di garanzia, l'eventuale violazione di norme di correttezza nei confronti dei lettori oltre che nei confronti delle imprese editrici concorrenti;

se non reputi di dover chiedere al quotidiano *Il Tempo* di adempiere alle norme citate relativamente alla indicazione veritiera in testata e comunque se non reputi opportuno sospendere la corresponsione del contributo stabilito dalla legge n. 250 del 1990 a favore di tale quotidiano fino all'adempimento da parte dell'impresa editrice delle norme dalla stessa legge previste. (4-21585)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione, nella quale l'interrogante chiede chiarimenti in merito alla presunta concessione di contributi previsti dalla Legge n. 250/1990 a favore del quotidiano « *Il Tempo* » di Roma quale organo di partito, si fa presente che il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria di questa Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha erogato alcun contributo al suddetto quotidiano.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Domenico Minniti.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

risulta che la ristrutturazione del ministero della difesa prevede che soltanto due direzioni generali (Persociv e Levadife) e due uffici centrali (Leggidife e Ispedife) siano rette da dei direttori generali civili, mentre con la recente nomina dei 3 nuovi direttori generali la difesa disporrebbe in totale di 9 direttori generali civili a fronte di solo 4 enti che saranno chiamati a dirigere;

secondo l'articolo 25 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 « il rifiuto di registrazione, infatti, è assoluto e rende nulli i provvedimenti relativi a decreti di nomina e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici » —:

se non sia auspicabile che la Corte dei conti approvi le nomine dei nuovi direttori generali, non essendo ancora definito il posto in organico, né le apposite funzioni dei direttori generali civili del ministero della difesa e che consenta nuove nomine in presenza di eccedenza di organico; ciò contrasterebbe con l'articolo 25 del testo unico n. 1214 del 1934;

se non ritengano opportuno intervenire al fine di accertare se corrisponde al vero che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, abbia recentemente nominato 3 nuovi direttori generali civili;

se non ritengano doveroso verificare se corrisponde al vero che nel ministero della difesa esistono già 6 direttori generali civili e che la ristrutturazione del Ministero della difesa preveda che soltanto due direzioni generali (Persociv e Levadife) e due Uffici centrali (Leggidife e Ispedife) e che siano rette da direttori generali civili;

quali siano i criteri utilizzati per addivenire a tali nomine e se non sia stata ancora completata la ristrutturazione e

definito l'organigramma dei direttori generali e come saranno impiegati i rimanenti 5 direttori generali non impiegati e con quali costi per l'amministrazione pubblica;

se corrisponda al vero che uno dei tre direttori generali, recentemente nominati, sia in procinto (14 mesi) di andare in quiescenza e, in caso affermativo, come si intenda garantire la continuità funzionale;

se tali nomine non siano in contrasto con i principi della ristrutturazione del ministero della difesa, basati sull'efficienza dell'amministrazione e la razionalizzazione della spesa;

quali siano le valutazioni della situazione sopra esposta in considerazione dei principi attraverso i quali si sono ridotti da 24 a 12 gli enti centrali con i relativi tagli di organici;

se non intenda sollecitare la Corte dei conti a verificare quanto esposto in premessa, nell'ambito dei suoi poteri di controllo. (4-16566)

RISPOSTA. — *Le recenti nomine di dirigenti generali nell'Amministrazione della Difesa sono già state assoggettate al sindacato di legittimità della Corte dei conti la quale in data 27 marzo 1998 ha ammesso a registrazione il relativo decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998.*

Il vaglio dell'Organo di controllo è stato positivamente superato in data 24 aprile 1998 anche dal successivo decreto ministeriale 30 marzo 1998 con il quale, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sono stati conferiti gli incarichi ai predetti dirigenti generali.

Pertanto l'auspicio dell'Onorevole interrogante che la Corte dei conti assolva puntualmente il proprio mandato verificando fra l'altro la legittimità formale delle nomine (rispetto dei limiti organici) e la loro sostanziale aderenza ai principi di efficienza dell'amministrazione e di razionalizzazione della spesa pubblica (compatibilità con le linee guida della ristrutturazione in corso nella Difesa), si è positivamente verificato.

Per gli aspetti della questione che affe-
riscono più specificatamente ai profili di
legittimità procedurale connessi all'ampio
potere discrezionale di provvista del perso-
nale dello Stato ai massimi livelli, si deve
premettere che i parametri ai quali deve
essere ragguagliata l'azione amministrativa
sono direttamente identificabili negli articoli
97 e 113 della Costituzione. Ciò implica, da
un lato l'esigenza sostanziale che i soggetti
prescelti siano effettivamente di qualifica-
zione professionale adeguata al grado, alla
complessità e alla delicatezza delle funzioni
inerenti all'Ufficio e, dall'altro, l'esigenza
formale che dagli atti del procedimento
emergano i criteri seguiti dall'Amministrazione
ai fini della scelta o, comunque, le
ragioni giustificanti la stessa, nell'ottica del-
l'applicazione più puntuale possibile della
legge 241/90, nonché dell'eventuale verifica
in sede giurisdizionale.

Premesso quanto sopra, al fine di com-
prendere le ragioni sottostanti al conferi-
mento degli incarichi in parola, si deve
precisare che il complesso processo di rior-
ganizzazione dell'area centrale del Ministero
della Difesa, è cominciato con il D. lgs. 16
luglio 1997, n. 264 e portato a compimento
con l'emanazione dei decreti ministeriali
previsti dall'articolo 17 del citato provvedi-
mento delegato.

Sulla base della impostazione metodolo-
gica prima richiamata sono stati individuati
— nell'ambito della suddetta ristrutturazione
e nei limiti della dotazione organica
fissata in 10 unità dal DPCM 7 febbraio
1997 — quattro posti di livello dirigenziale
generale per incarichi di consulenza, studio
e ricerca, di cui uno presso l'Ufficio di
Gabinetto e tre presso l'Ufficio del Segreta-
riato Generale (DM 21 dicembre 1997, re-
gistrato alla Corte dei conti il 20 febbraio
1998).

Il citato DM lungi dal porsi in contrasto
con gli intenti riduttivi della ristrutturazione,
rispetta la logica di fondo di qualsiasi
processo di ridimensionamento di sistemi
organizzativi complessi, che vede general-
mente corrispondere alla contrazione delle
funzioni di linea una parallela espansione di
quelle di staff.

In termini di costi, considerato che l'ar-
ticolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334
differenzia l'indennità di posizione dei diri-
genti generali a seconda degli incarichi ad
essi attribuiti, privilegiando i titolari di Di-
rezioni Generali o di Uffici centrali, l'ope-
razione di riassetto degli equilibri interni di
funzione, come sopra realizzata, si presenta
evidentemente vantaggiosa.

Le nomine di cui trattasi sono state
disposte applicando i criteri espressamente
indicati dall'articolo 21, comma 1 del D.lgs.
29/1993. La scelta, pertanto, è ricaduta su
funzionari per i quali il Governo ha avuto
ampi elementi di giudizio — in relazione ad
una lunga carriera lodevolmente svolta, an-
che con incarichi prestigiosi al servizio dello
Stato — direttamente enucleabili dai « cur-
ricula » professionali.

Per quanto attiene, infine, alla continuità
operativa dell'Ufficio, cui è stato preposto il
dirigente generale di nuova nomina più
vicino al collocamento in quiescenza (1°
maggio 1999), essa sarà garantita, come in
tutti i casi in cui si verifica una vacanza
organica, attribuendo il relativo incarico ad
altro dirigente all'uopo designato.

Peraltro, come considerazione di carat-
tere generale, non deve essere trascurato che
l'attuale contesto sociale, economico, tecno-
logico, impone ed ha imposto una profonda
rivisitazione del concetto di manager/diri-
gente responsabile.

È di certo rispondente al vero, che, nel
voler valutare le potenzialità di ciascuno in
un più elevato contesto di impiego e re-
sponsabilità pur non trascurando né i pre-
gressi, né le specifiche esperienze siano lecite
e possibili scelte fondate sulla proiezione di
dette potenzialità indirizzando la selezione
di un neo dirigente generale, nella discre-
zionalità del vertice di un'organizzazione
che sia bilanciata dal sempre presente in-
tento di trasparenza e di esclusivo interesse
pubblico, nella designazione dell'elemento
che si ritiene verosimilmente più affidabile
e più potenzialmente adatto.

Ne è riprova il fatto che, diversamente
operando, avvicendamenti generati dal pre-
valente criterio dell'« annuario » vanificherebbero ogni doverosa e oculata attività
selettiva che l'organizzazione, con correlata

attenzione al sempre più elevato livello di funzioni, deve necessariamente porre in essere.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

TABORELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

le case di riposo « Bellaria » di Appiano Gentile, « don Pozzoli » di Canzo, « Prina di Erba », « Garibaldi Pogliani » di Cantù, « Vallardi » di Appiano Gentile, « Villa Serena » di Galbiate sono strutture con natura giuridica pubblica (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza — Ipab ed ex Onpi) che gestiscono servizi residenziali per anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti e malati di Alzheimer, per un numero complessivo di 640 posti letto e, data la loro valenza sanitaria, sono considerate Residenze sanitarie assistenziali (Rsa);

le suddette case di riposo, così come tutte le strutture lombarde, operano sulla base di *standard* gestionali (numero di operatori rispetto agli utenti) che devono essere rispettati per essere accreditati e conseguentemente per ottenere i contributi a rilievo sanitario del servizio sanitario regionale (tali contributi costituiscono spesso il 50 per cento del bilancio di ogni Ente bilancio che è rappresentato per il 70-75 per cento dal costo del personale);

le piante organiche sono, insufficienti rispetto agli *standard* regionali a causa delle assenze del personale per malattie lunghe e/o per le maternità per le difficoltà burocratiche per le nuove assunzioni, tenuto conto del fatto che talvolta, è impossibile portare a termine le procedure concorsuali per carenza di candidati con i requisiti richiesti (infermieri professionali, animatori, fisioterapisti, ecc. ...). La cronica carenza di personale avente i requisiti richiesti dalla regione Lombardia è inoltre aggravata dalla notevole differenza economica tra gli stipendi del personale inserito nel comparto sanità, rispetto a quelli del

personale del comparto enti locali, a parità di mansioni. Tale situazione spinge il personale delle strutture residenziali spostarsi sul comparto delle sanità, non appena vi sia disponibilità di posti;

strutture che funzionano 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno sono state obbligate ad utilizzare forme diversificate di gestione del servizio per evitare l'interruzione dello stesso. Tali modalità di gestione sono state utilizzate dalla quasi totalità delle case di riposo lombarde, essendone comune a conoscenza sia la stessa regione Lombardia, che ne prevede la rendicontazione, sia l'organo di controllo Co.Re.Co.;

le case di riposo sopra citate sono state oggetto di ispezioni e hanno ricevuto verbali da parte dell'Inps e dell'ispettorato del lavoro nei quali si contestano sia la legittimità dell'appalto a cooperative sociali di servizi assistenziali e infermieristici, sia l'utilizzo dell'incarico professionale svolto da infermieri professionali, fisioterapisti, ausiliari socio-assistenziali;

gli amministratori delle strutture che hanno ciascuna 140 persone in lista d'attesa hanno avuto contestazioni di natura amministrativa patrimoniale e penale, pur ricoprendo cariche in modo disinteressato e volontario —:

quali siano le ragioni che hanno portato ad avviare tali ispezioni che momentaneamente sono state dirette unicamente verso strutture presenti nella provincia di Como e nella provincia di Lecco;

se il Ministro non ritenga ingiusta la messa sotto accusa di associazioni che operano senza fine di lucro per garantire un servizio socialmente utile quale è quello dell'assistenza ad anziani non più autosufficienti;

quale valida soluzione il Ministro suggerisca in alternativa a quella utilizzata dalle case di riposo del ricorso all'appalto di servizi a cooperative esterne per garantire il corretto funzionamento delle strut-

ture per 24 ore al giorno rispettando gli standard previsti dalla regione con costi di gestione tali da poter fornire un servizio dal prezzo accessibile anche alle fasce meno abbienti della popolazione. (4-16031)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare, si rappresenta, in primo luogo, sulla base di quanto riferito dalla locale Direzione Provinciale del Lavoro, che gli accertamenti di che trattasi sono stati originati o da specifiche richieste di intervento dei lavoratori o dall'esigenza di verificare la posizione assicurativa di soci lavoratori di cooperative. Le indagini effettuate hanno evidenziato una distorta utilizzazione dei lavoratori, in quanto diverse prestazioni definite di collaborazione continuata o coordinata rivestivano in realtà natura di lavoro subordinato. Al riguardo è bene ricordare che tale problematica è stata oggetto di una pronuncia della Corte Costituzionale (n. 115/1994). Dagli accertamenti sono, inoltre, emersi diversi fenomeni di interposizione di manodopera.*

In una tale situazione le difficoltà operative delle case di cura non possono certo addebitarsi alla attività ispettiva, svolta dai competenti uffici che hanno operato nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si deve, inoltre, evidenziare che l'articolo 31, comma 36, della legge n. 448/98 (c.d. collegato alla finanziaria per il 1999) ha previsto, con disposizione applicabile anche alle case di riposo pubbliche e ai loro amministratori, che essi « non rispondono delle sanzioni civili ed amministrative che riguardano le assunzioni di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma di contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997 », sanando, così, tutte le situazioni pregresse. Per quanto riguarda le pendenze penali la valutazione spetterà ai competenti organi giurisdizionali, cui gli Uffici hanno rimesso gli atti.

Infine, si pone in evidenza che la legge 196/97, che ha introdotto il lavoro interi-

nale, potrebbe configurare una soluzione della problematica affrontata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

TRABATTONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

già da diversi decenni presso gli Ispettorati provinciali del lavoro, ora direzioni, operano nuclei di carabinieri che collaborano con il personale civile di quella struttura nel controllo sulla legislazione sociale;

i militari impegnati in tale servizio, circa 300 in tutta Italia, fanno parte di una struttura di recente istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, denominata comando carabinieri Ispettorato del lavoro;

i carabinieri impegnati, dopo una selezione interna all'Arma, vengono istruiti per circa un mese e poi assegnati ai vari nuclei presso le direzioni provinciali del lavoro di tutta Italia;

il loro incarico è quinquennale;

visto che le problematiche sull'occupazione sono particolarmente complesse, per cui i militari impegnati impiegano due o tre anni prima di acquisire una piena competenza nell'azione di controllo sulla legislazione sociale, risulta incomprensibile il limite quinquennale del loro utilizzo, tanto più che l'eliminazione di tale vincolo temporale permetterebbe il risparmio dei costi d'istruzione di nuovo personale —:

se e quali iniziative intenda assumere, alla luce delle considerazioni disposte in premessa. (4-20641)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare si rappresenta quanto segue.*

Pur prendendo atto delle perplessità espresse dall'interrogante in merito all'avvicendamento dei militari dell'Arma dei Carabinieri, si ravvisa che detto « avvicenda-

mento» costituisce un «modus operandi» e rientra nella generale gestione delle risorse, operata dal Comando Generale dell'Arma, che si ritiene risponda a precisi criteri, riferiti ad una logica strategica ed istituzionale, comune alle altre componenti le Forze armate.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:*

come mai l'Inps abbia sospeso dal mese di gennaio 1998 al cittadino italiano residente all'estero signor Nicolò Cancilla (Thornhill, Ontario - Canada) la pensione n. 5500-04-50372595, di lire 331.510;

altresì come mai gli uffici competenti dell'Inps di Palermo non abbiano mai risposto al sopraindicato cittadino pensionato il quale ha 75 anni di età e versa in una difficile situazione economica.

(4-21705)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato che la Sede INPS di Palermo ha provveduto a ripristinare il pagamento della pensione di vecchiaia del Sig. Nicolò Cancilla, residente in Canada, con il n. 45008490 cat. Vos.*

Nello stesso tempo l'istituto ha tenuto a precisare che l'interruzione della vecchia pensione è stata causata da un'errata comunicazione della Banca presso cui avveniva il pagamento della stessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

VALPIANA e NARDINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, e ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia. — Per sapere - premesso che:*

il 29 maggio 1993 tre italiani, Guido Puletti, Fabio Moreni e Sergio Lana, venivano uccisi in Bosnia-Erzegovina mentre erano impegnati in un'iniziativa umanitaria a favore della popolazione delle città di Vitez e di Zavidovici;

nella settimana successiva all'eccidio, sia il Governo italiano, sia quello bosniaco, sia le autorità della Nazioni Unite, si impegnarono a far luce sulla vicenda, per assicurare alla giustizia i responsabili di un crimine di guerra che non aveva precedenti in Bosnia - l'assassinio a sangue freddo di volontari stranieri durante un'operazione umanitaria;

il responsabile dell'eccidio, il capo del gruppo militare che sparò sui tre italiani, è stato identificato e rintracciato. Il suo nome è Hanefija Prijc, detto Paraga, residente a Volijce, nei pressi di Gornij Vakuf, inquadrato all'interno dell'esercito bosniaco, e con un ruolo politico nella zona;

nonostante le dichiarazioni fatte nei giorni immediatamente seguenti dalle più alte autorità di Italia, Bosnia e Onu, e nonostante l'identificazione del responsabile, a quasi quattro anni dal 29 maggio 1993 la morte di Guido Puletti, Sergio Lana e Fabio Moreni è ancora impunita, e grande è il rischio che il caso venga definitivamente archiviato dalla giustizia italiana;

nel maggio 1996, a conclusione dell'inchiesta aperta a Brescia all'indomani dell'eccidio, il magistrato titolare richiese l'emissione di un mandato di cattura internazionale nei confronti di Prijc; la richiesta fu respinta dal Gip sulla base di una presunta non procedibilità (al di fuori del territorio italiano) nei confronti degli assassini da parte della giustizia italiana - in quanto «delitto comune»;

il ricorso del magistrato contro tale decisione è stato respinto dal tribunale per il riesame nel febbraio del 1997. La Cassazione deciderà sulla controversia legale, e in modo definitivo -:

se intendano mantenere fede agli impegni presi all'indomani dell'eccidio;

se intendano sottoporre questo crimine di guerra al tribunale Internazionale dell'Aja. (4-09674)

RISPOSTA. — *L'uccisione, il 29 maggio 1993, di tre cittadini italiani impegnati in un'iniziativa umanitaria in Bosnia-Erzegovina, è avvenuta nel contesto della guerra civile in Bosnia che, in quel momento, era all'apice della sua recrudescenza; la zona di Gornji Vakuf era in particolare terreno di offensive incrociate di unità croate ed unità musulmane, in presenza anche di un attivismo militare della componente serba.*

Il responsabile dell'eccidio, identificato nella persona di Hanefija Prijc, detto «Paraga», era all'epoca un noto esponente di unità paramilitari particolarmente spregiudicate nelle loro azioni di aggressione. Inoltre, la presenza di volontari nell'area era estremamente rarefatta in quel periodo e pressoché inesistenti sono le testimonianze «neutrali» degli eventi.

Dopo la conclusione degli Accordi di Dayton, nel dicembre 1995, il Tribunale Internazionale dell'Aja, seppur molto faticosamente, ha avviato procedimenti contro vari responsabili di crimini di tutte le etnie. Permane tuttavia una grande difficoltà nel reperire le prove a carico degli imputati, sia per la complessità delle circostanze, sia per via della scarsa disponibilità delle parti in causa a collaborare fornendo le prove stesse.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha fatto presente di aver adempiuto, in data 10 settembre 1996, all'obbligo previsto dall'articolo 6 della Legge del 14 febbraio 1994, n. 120, che impone all'autorità giudiziaria di comunicare senza ritardo le iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 335 del Codice Penale relative alle notizie di reato in ordine alle quali ritiene sussistere la giurisdizione concorrente del Tribunale Internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori dell'ex Jugoslavia.

Risulta inoltre che da parte del legale delle persone offese è stata presentata denuncia al predetto Tribunale Internazionale.

Sulla base della documentazione attualmente disponibile, non risulta che il citato Tribunale abbia instaurato alcun procedimento nei confronti di Prijc Hanefija per i fatti in questione.

Per quanto attiene alle azioni intraprese da parte della giustizia italiana, il 30 settembre 1998 il Direttore Generale degli Affari Penali, all'uopo delegato dal Ministro di Grazia e Giustizia, ha richiesto all'Autorità Giudiziaria competente di procedere, ai sensi dell'articolo 8 del Codice Penale, a carico del cittadino bosniaco identificato come Prijc Hanefija, per l'omicidio — e reati connessi — dei cittadini italiani Sergio Lana, Guido Puletti e Fabio Moreni, consumati in Gornji Vakuf il 29 maggio 1993.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

VENDOLA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

nel mese di luglio 1997 la proprietà dell'azienda «Fornaci Fiamma Luceria», produttrice di laterizi da oltre cinquanta anni a Lucera (Foggia) ha richiesto al tribunale di Lucera la liquidazione dell'azienda in questione con conseguente attivazione delle procedure di licenziamento di tutti i 25 dipendenti;

l'azienda «Fornaci Fiamma» non ha mai attraversato periodi di crisi, anzi il laterizio prodotto è uno dei migliori presenti sul mercato, tanto che sui piazzali non esiste stoccaggio dovuto all'invenduto e le commesse sono state sempre superiori alla quantità di materiale prodotto;

poiché non si riscontrano situazioni di deficit aziendale né crisi di mercato, le uniche possibili spiegazioni della procedura di liquidazione vanno ricercate nei conflitti interni alla direzione del gruppo;

nel 1993 l'azienda, proprio in seguito alla crescita della sua forte presenza sul mercato, elaborò un progetto di amplia-

mento delle linee di produzione, che avrebbe visto anche l'aumento del numero degli operai addetti di circa ottanta unità lavorative;

in quella circostanza gli operai tutti, i sindacati e le forze politiche lucerine si impegnarono unanimemente per superare tutte le difficoltà, tecniche, burocratiche, giuridiche ed ambientali che si frapponavano al progetto e al rilascio della concessione edilizia;

tutte le forze politiche presenti nel consiglio comunale di Lucera si impegnarono formalmente a superare i vincoli di carattere giuridico e urbanistico, pur di permettere l'attuazione del progetto e la salvaguardia dell'occupazione;

la difesa e lo sviluppo dell'occupazione furono in quel momento considerati prioritari rispetto ai vincoli messi a difesa del paesaggio e dell'ambiente: ma a tutt'oggi non solo il numero dei lavoratori non è aumentato, ma ci si trova di fronte all'assurdità di perdere anche i posti esistenti, tant'è vero che dai liquidatori sono partite le lettere di licenziamento ai sensi dell'articolo 4 comma V della legge n. 223 del 1991;

davanti a questa situazione le maestranze e i sindacati hanno chiesto alle forze politiche lucerine di esprimere la loro solidarietà ai lavoratori in lotta per la difesa dei loro posti di lavoro e di rivolgere un appello alla proprietà delle « Fornaci Fiamma Luceria », affinché ricompongano i dissidi interni al fine di far proseguire l'attività produttiva cercando soluzioni alternative che possano permettere il riattivare della produzione e al tempo stesso la salvaguardia dei posti di lavoro —:

quali interventi si intenda porre in essere per il salvataggio di un'azienda attiva e importante quale la « Fornaci Fiamma Luceria », per la salvaguardia di posti di lavoro in una realtà sociale già così duramente penalizzata, per il rilancio di quei settori di attività produttive che non si configurano come aziende decotte ma

che al contrario possono produrre e competere sui mercati. (4-13701)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, dalle indagini esperite dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Foggia, è emerso quanto segue.

La FORNACI FIAMMA LUCERIA S.r.l., con sede in Lucera, impresa con una situazione patrimoniale ottimale, è stata posta in liquidazione con decreto del Presidente del Tribunale di Lucera, ai sensi degli articoli 2448 e 2449 comma 6 c.c., unicamente per la impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

I soci detentori del capitale sociale dell'impresa sono quattro e precisamente i fratelli Curci Antonio Egidio e Curci Raffaele ed i rispettivi figli, Curci Urbano e Curci Giuseppe. I due fratelli detengono, in quote uguali, l'80 per cento del capitale sociale, mentre la rimanente quota del 20 per cento appartiene ai figli.

L'Amministratore della Società, fino al momento della liquidazione, era il Sig. Attilio Curci, il quale nell'aprile del '97 ha più volte convocato l'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio '96.

A tali riunioni non si sono presentati i sigg. Curci Raffaele ed il figlio Giuseppe.

Poiché lo statuto prevede che l'assemblea è validamente costituita solo se è presente il 75 per cento del capitale sociale, l'Amministratore ha dovuto rivolgersi al Presidente del tribunale di Lucera, il quale, nell'udienza del 25.7.97, ha cercato di pervenire ad un accordo tra le parti.

I quattro interessati si sono mostrati irremovibili, per cui lo stesso presidente ha dovuto sciogliere la società e nominare tre liquidatori.

Le cause di tale situazione sembra siano da ricercare nei contrasti familiari esistenti tra i due fratelli, che si sono inevitabilmente ripercossi sulla gestione dell'impresa.

I liquidatori della società, in data 6.8.97 hanno avviato la procedura di mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/91 per il licenziamento di tutti i 25 dipendenti della società, per cessazione dell'attività.

Tale procedura si è conclusa in data 14.11.1997 presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Foggia con un verbale di mancato accordo.

Nella stessa data i liquidatori hanno trasmesso le lettere di licenziamento con preavviso ai dipendenti della società, compresi i due fratelli Curci Antonio Egidio e Curci Raffaele, che risultavano dipendenti della stessa.

Da ulteriori indagini svolte recentemente è stato accertato che in data 29.9.1998 è stata effettuata la gara a pubblici incanti per la vendita del complesso aziendale di proprietà della società in questione sito in Lucera — Via S. Severo n. 10. L'asta di vendita si è svolta davanti al notaio e si è

conclusa con l'aggiudicazione del citato complesso aziendale da parte della LATERFIAMMA di Curci Maurizio & C. s.a.s., al prezzo di lire 5.550.000.000.

Il contratto di vendita del complesso aziendale suddetto è stato stipulato in data 21.12.1998.

Da ultimo si fa presente che la Laterfiamma ha comunicato alla Sezione Circo-scrizionale del Lavoro di Lucera di aver iniziato l'attività dall'8.2.1999, presso il complesso aziendale citato, con l'assunzione di 14 unità.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.